

PERSONALE

FASCICOLO di STUDIO

18 gennaio 1931
27 febbraio 1931

Ing. Antonio Garboli
Via Giazoni del Maino
N. 21 Milano)

contro

Mario Moreaschi

27 aprile	Autore Garboli
18 maggio	
26 giugno 1931	
21 ottobre 1931	
Riassunto da ...	
9 dicembre 1931	

14 e 21 aprile 1931 - con Carlo Pagan -

R° TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. II°

COMPARSA

dell'Ing. ANTONIO GARBOLI rappresentato e difeso da
gli Avvocati Ivano Bonomi e Pier Francesco Coraetti
e domiciliato elettivamente nel loro studio in Roma,
Corso Umberto I° 184

- convenuto

CONTRA

Il Signor Mario Marescalchi,

- attore

Effettivamente tra il Signor Ing. Garboli e il
Signor Mario Marescalchi, che ha una agenzia automo-
bilistica in Via Veneto, sono corso nel 1928 dei rap-
porti per acquisti fatti dal Garboli che pattuì le
condizioni e il prezzo. Ma tali rapporti sono già
stati liquidati e null'altro può pretendere il Signor
Marescalchi. Il quale nella sua citazione introdutti-
va nel giudizio e poi nella sua comparsa e conclusione
le nulla dice circa il fondamento della sua pretesa
di avere L. 12.735,50 quale - così si legge - "residuo
importo merci fornite e prestazioni varie".

E' di tutta evidenza che per avere diritto a così
cospicua somma non basta asserire che gli è dovuto
un residuo importo, ma occorre dimostrare che dopo
i pagamenti che gli sono stati fatti dall'Ing. Garboli

rimane ancora un residuo che questo residuo ammonta precisamente alla cifra indicata, e che il Signor Morescalchi, a norma del patto e delle intese intercorse, ha diritto di pretenderlo.

Nulla ha invece l'attore ha provato o tentato di provare per cui è del tutto infondata la sua domanda principale così come la sua domanda subordinata. Infatti il capitolo proposto per interrogatorio non fa per la sua indeterminatezza alcuna luce sulla questione, sapendosi già, dallo stesso atteggiamento del convenuto, che il Garbelli non crede affatto di dovere la residua somma pretesa. E perciò tale interrogatorio va respinto perché indeterminato e inconcludente.

SI CONCLUDE

Piacca all'Ecc.mo Tribunale

respetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingersi la domanda principale e quella subordinata contenuta nella comparsa conclusionale per il Signor Mario Morescalchi.

Con la condanna dell'avversario alle spese ed onorari tutti di causa.

Roma, 5 giugno 1931



R° TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. II°

COMPARSA

dell'Ing. ANTONIO GARBOLI rappresentato e difeso da
gli Avvocati Ivano Bononi e Pier Francesco Corsetti
e domiciliato elettivamente nel loro studio in Roma,
Corso Umberto I° 184

accusante

CONTRO

Il Signor Mario Marescalchi,

attore

Effettivamente tra il Signor Ing. Garboli e il
Signor Mario Marescalchi, che ha una agenzia automo-
bilistica in Via Veneto, sono corso nel 1928 dei rap-
porti per acquisti fatti dal Garboli che pattuì le
condizioni e il prezzo. Ma tali rapporti sono già
stati liquidati e su' lettere può pretendere il Signor
Marescalchi. Il quale nella sua citazione introdutti-
va nel giudizio e poi nella sua comparsa conclusiva
non dice circa il fondamento della sua pretesa
di avere L. 12.735,50 qual - così si legge - "residuo
importo merci fornite e prestazioni varie".

E' di tutta evidenza che per avere diritto a così
cospicua somma non basta asserire che gli è dovuto
un residuo importo, ma occorre dimostrare che adope-
rati i pagamenti che gli sono stati fatti dall'Ing. Garboli

rimane ancora un residuo che questo residuo ammonta precisamente alla cifra indicata, e che il Signor Morescalchi, a norma dei patti e delle intese intercorse, ha diritto di pretendere.

Nulle ha invece l'attore ha provato o tentato di provare per cui è del tutto infondata la sua domanda principale così come la sua domanda subordinata. Infatti il capitolo proposto per interrogatorio non fa per la sua indeterminatezza alcuna luce sulla questione, sapendosi già, dallo stesso atteggiamento del convenuto, che il Garboli non crede affatto di dovere la residua somma pretesa. E perciò tale interrogatorio va respinto perchè indeterminato e inconcludente.

SI CONCLUDE

Piace al l' Ecc. mo. Tribunale

reiettare ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingersi la domanda principale e quella subordinata contenuta nella comparsa conclusionale per il Signor Mario Morescalchi.

Con la condanna dell'avversario alle spese ed onorari fatti di causa.

Roma, 5 giugno 1931



Roma, 31 ottobre 1951

Caro Levinini,

Tu mi dirai a quanto
è stata rinviata la causa Morescalchi
contro Garboli? Nella sentenza

del 21 ottobre della 2^a Sez. Civ. Trib.
Roma è stata rinviata, ma
non so altro che questo (che
risulta da una nota del
tuo ufficio): "il Morescalchi
non ha data alcuna comparsa",

Ma non mi dice il conto ~~giudiciale~~
~~di~~ di ciò che devo versare
al tuo ufficio. Saluti cordiali.

UFFICIO DI COLLABORAZIONE
per gli AVVOCATI e PROCURATORI
Piazza S. Claudio, N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. Corsetti Tribunale - Sez. 2

Udienza del 3-6-31 Causa N. 78

Attore: Navascaletti

Convenuto: Garbolini

Istruzioni: dare comparsa e spedire
salvo comparsa.

Provvedimento:

Impossibile spedire, non avendo
preso per sentenza nessuna

al 25/6

Data comparsa

Allegato: il fascicolo

IL PROCURATORE D'UDIENZA

Alber

IL DIRETTORE

MA

UFFICIO DI COLLABORAZIONE
per gli AVVOCATI e PROCURATORI
Piazza S. Claudio, N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. *Corsetti* Tribunale - Sez. _____

Udienza del _____ Causa N. *104*

Attore: *Marescalchi*
Convenuto: *Jarbolis*

Istruzioni: *obbl*

Provvedimento: *21/10 Finanziaria*

Allegato: *pericoli*

IL PROCURATORE D'UDIENZA

IL DIRETTORE

[Signature]

[Signature]

26 GIU 1981 Anno IX

Roma, 18 gen 1939

Egregio ing. Garbolini,

Automobile Le ho dato telefonato che l'automobile
sequestrata trovassi a Prebetello
e che quando Ella crede può ~~mandare~~^{mandare}
a ritirarla col ~~percorso~~ ~~del giudice~~
~~istitut~~ giudiziaria. Ma prima
di inviare lo chaffero prenda
accordo col mio procuratore

avv. Duilio Farini Via Tritone 61
Tel. 04534

Le darò gli indirizzi necessari.
Se risuonò fuori Roma fino
a martedì.

Spresalechi - Durissimi mi mi eremo
innanzitutto la causa. L'avversario
non ha finora esposto le sue
nuove ragioni.

Infortunio - L'infortunato che Egli

esborzi.
La cont'na a chiedere nuovi
Finora è liquidato girco al
15 marzo, ed ha ricevuto un
premio di 500 lire a Natale
c'è poi la rata semestrale
scaduta dello stabilimento già

Cordiali saluti

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI
DOTT. PROC. CRISTOFORO BARBERIO
Via Valadier, 20

Roma, 19 febbraio 1934
TEL. 32-267

Edg. avv. Franse Bonini

Roma

Garbolini - Marescalchi, l'av. Piassa ha comunicata la
comparsa che le archivi - La causa è stata messa
a relazione per l'udienza del 16 febbraio.

i migliori ossequi

de
Barberio

Part. Marescalchi personale



In Nome di Sua Maesta'

Vittorio Emanuele terzo per grazia di Dio e per volonta' della nazione

RE DI ITALIA

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE SECONDA

composto degli Ill.mi Signori magistrati:

cav. Albeggiani Giuseppe = Presidente Estensore

cav. Bicci Demetrio Giudice

cav. Angiolillo Guglielmo giudice

riunito in Camera di Consiglio ha reso la seguente

s e n t e n z a

Nella causa commerciale iscritta al numero 1631 del ruolo generale di spedizione per l'anno 1931, messa in deliberazione alla udienza del 21 ottobre 1931 e vertente

tra

MARESCALCHI MARIO, domiciliato in Roma, ed elettivamente in via Pompeo Magno 10 B= presso lo studio del suo procuratore avvocato Ivo Coccia dal quale è rappresentato e difeso in unione all'avv. Galizia de Galitis in virta' di delega in calce all'atto di citazione. =ATTORE

Contro

GARBOLI ING. ANTONIO, domiciliato in Roma in via Tirso 64 rappresentato dall'avvocato Corsetti Antonio

ALBERTO INTA
Bocchia Ivo
1/1/31
1/1/31
5
Tote
Quinta 15-456
Roma, 20/10/31
Repertorio N. 1131

Diritto
Notifica
Repertorio
Scrittura
Città
Affissione
Sesto
Urgenza
Trasmissione
Bib. 12°
Arario 10°
Quintana
Bolla post.
Bolla

Stamp: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Handwritten notes: 158, 30, 250, 90, 80, 10, 90, 0/20/21/30

anzi Francesco con delega in calce alla citazione

è Convenuto non comparso

Oggetto = Pagamento merci

Alla udienza di spedizione della causa il procuratore dell'attore, nella non comparso del convenuto ha preso le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma rietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

In linea principale . Condannare il Signor Ing.

Antonio Garboli a pagare in favore dello istante la somma di lire 12735.50 quale residuo importo merci fornite e prestazioni varie oltre gli interessi legali commerciali dal giorno del mancato a quello dello effettivo pagamento, oltre , le spese competenze ed onorari del giudizio=

In Linea subordinata, deferire al Signor Antonio Garboli interrogatorio sui seguenti capitoli:

Dica esso rispondente se sia vero o non chè a più riprese, e per lungo periodo di tempo fu fornito di merci varie dal Signor Mario Marescalchi"

"Dica esso rispondente se sia vero o no che per le varie forniture egli debba tuttora al Signor Marescalchi una residua somma di lire 12735.50"

Con rinvio della pronuncia dalla spese al defini=

tivo ,in caso di accoglimento della subordinata. In
ambedue i casi con sentenza provvisoriamente esegui-
bile nonostante gravame=

Salvo ogni altro diritto , ragione ed azione=

Roma li 18/5/1931 anno nono

F.to avvocato Ivo Coccia

F.to Dottor Galizio De Galitis

Ritenuto in Fatto

Che con citazione del 28 gennaio 1931 Mario Marescalchi
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il Sig=
Ing. Antonio Carboli , chiedendone la condanna me=
diante sentenza provvisoriamente eseguibile al paga=
mento della somma di L.12735.50 residuo prezzo di mer=
ci diverse, in più riprese fornitagli , con interes=
si legali commerciali e spese di giudizio=

Che la causa passava in deliberazione, alla udien=
za del 21 corrente , nella quale il procuratore già
costituito del convenuto non compariva e quello del=
l'attore prendeva le conclusioni sopra trascritto=

Considerato in diritto

Che l'interrogatorio chiesto dall'attore a prova
della sua domanda deve senz'altro ammettersi perchè
premesse della legge e vertente su fatti rilevanti=

Che ogni altro giudizio , compreso quello sulle
spese va riservato al definitivo= Niente provvisoria

esecuzione perchè non ricorre alcuno dei casi di cui all'articolo 363 C.P.C. e non è provato che si tratti di materia commerciale=

Per questi motivi

Il Tribunale= Udito il procuratore dell'attore e nelle non comparsa del convenuto. Interlocutoriamente pronunciando sulla domanda proposta dal Signor Marscalchi contro l'ing. Antonio Garboli con citazione 28/I/1931 . Ordina che l'ing. Antonio Garboli comparisca per rendere l'interrogatorio sul capitolo dedotto nella comparsa dello istanzz, da averci qui come integralmente trascritto e delega per ricevere la risposta il Giudice estensore della presente. Riserva al definitivo ogni altro giudizio compreso quello sulle spese= Così deciso in Roma li 23/10/1931 anno decimo nelumex nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale = P.to Giuseppe Albergiani Presidente estensore= F.to Demetrio Bicci = Giudice F.to Angiolillo Giudice Il cancelliere F.to Panissidi Pubblicata dal sottoscritto nei modi di legge alla udienza del 6 novembre 1931 anno decimo Il cancelliere F.to Panissidi . E' copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'avvocato Ivo Coccia. Roma li 26 gennaio 1932 anno decimo

Il cancelliere



Prigaro



Ad istanza del sig. Marscalchi Mario, domic. in Roma, ed
 elettiv. in Via Pompeo Magno 10 B. presso lo studio dell' avv. Gio
 Luccia Ho dott. M. Giud. ho notificata, a tutti gli effetti di legge,
 la sentenza sentenzia al sig. Garboli ing. Antonio domic. in Roma,
 ed elettivamente in Via Corso U. 64 presso lo studio del suo procuratore
 avv. Corsetti Francesco, portandone copia simile nel detto domicilio
 ed in conseguenza a mani di ~~M. ...~~ *additta alla*
Studio di Avv. Mazzucco in
anziana princip del 15 An 19
Corsetti in 11 Novembre 20

Roma nove febbraio 1932

Il Commesso Autorizzato

Giudiz

Giudiz



Simon 64

Vol. 20

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI
DOTT. MARCELLO BARBERIO
Via Valadier, 20

Roma, 12 / 2 / 34
TEL. 32-267

Caro Bonomi,

custi anche la copia del verbale
di interrogatorio. Il 16 farò
rinvicare la causa.
Cordialmente

aff.



1 n. 11 art. Moresca Sabini 10 febr. 34
inviato a Gariboldi il
Copia interrogatorio spedito 12 febr. 34

1896

1932

L'anno 1932. X. addi 14 del mese di Aprile,
e nella camera di consiglio della II Sezione
del R. Tribunale Civile di Roma, davanti
a Noi Cav. Albergiani Giuseppe, giudice dele-
gato, assistiti dal sottoscritto Cancelliere e
comparsa l'avv. Ivo Cocchi, procuratore
del Sig. Marescalchi Mario, il quale deve
sia espletato l'interrogatorio ammesso
con sentenza 23 Ottobre / Novembre 1931.
In questo Tribunale, notificata addi 9 Febbraio
1932, nella causa fra il Marescalchi Ma-
rio e l'ing. Faboli Antonio, e frutto dell'
accordo delle parti per l'udienza stratto-
ria di oggi.

L'ing. Faboli Antonio è comparso in per-
sona assistito dall'avv. Ivo Cocchi Bonomi.

D.R.: Sono l'ing. Faboli Antonio,
figlio Cesare, nato a Molano il 15 Mag-
gio 1889, e domiciliato a Molano, Via
de' Castellotti 24.

Domandato risponde:

Sul 1° Capitolo:

Il Signor Mario Marescalchi mi
fornì una prima volta una
macchina con accessori. una

Corsetti

seconda volta mi fece le aspara-
zioni di questa prima con sottile-
zioni di parte della canojgeria, e
mi fornì una seconda macchina
più piccola con accessori anche
questa.

Sul 2° Capitolo:

Non è vero che per questo forusturo
io debba tuttora al Marescalchi
un residuo di Lire 1245.50.

L'ultimo versamento venne
da me effettuato all'avn. Schravello,
mandatomi dal Marescalchi,
per transgere su una pretesa
del Marescalchi: stesso da me
potenzialmente rinfonduto; solo
per evitare una lite e con
la pretesa che l'avn. Schravello
mi avrebbe fatto sommettere
una quietanza a saldo
io gli rilasciai un assegno
mi pare di Lire 6000.

D. R. Il Marescalchi pre-
tendeva una somma su-
periore, ma non mi diede

mai il conto preciso mentre
la mia pretesa mi risultava
superiore al pattuito.

Letto - conf. e sottoscritto -

fto sig. Antonio Farbali.

Del che mi è redatto il presente ver-
bale. sottoscritto come segue.

fto avv. Ivarone Bonomi.

" " J. Luccia.

Il Giudice fto J. Albiggiani.

Il Cancelliere: fto Pavesi.

in relazione
per il 3 quinqu

R^o TRIBUNALE DI ROMA

= Sezione 2^o =

per

il signor MARIO MARESCALCHI, rappresentato e difeso
dagli avv/Comm. Coccia Ivo, col procuratore in causa
Galizio De Galitiis = attore =
contro

il signor Ing. GERBOLI ANTONIO = convenuto =
COMPARSA CONCLUSIONALE

Con atto di citazione del 27 gennaio 1931 per uff.
giud. Antonino Corradini il sig Mario Marescalchi
citava l'ing. Antonio Gerboli, dinanzi a questo Eec
Tribunale per sentirsi condannare al pagamento di
L.12735,50 quale residuo importo merci fornite allo
stesso in varie riprese.

E' a premettere, in merito, che le forniture steg
se erano state fatte durante un lungo periodo di
tempo, e che solamente dopo aver fatte molte inutili
sollecitazioni per un amichevole liquidazione e rice
vute altrettanto inutili promesse da parte del de_
bitore il concludente si decideva ad adire le vie
legali.

Al fine di provare la fondatezza delle domande, e
perché il Tribunale possa con piena convinzione emet
tere quella sentenza di condanna alla quale il con_

cludente ha diritto, chiediamo, in via subordinata che sia deferito al convenuto un interrogatorio della verità dei fatti sopradetti.

E pertanto salvo aggiungere, modificare e meglio spiggare.

SI CONCLUDE

Piacca all'Esco Tribunale di Roma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

IN LINEA PRINCIPALE: Condannare il sig Ing. Antonio Garboli a pagare in favore dello istante la somma di L. 12735,50 quale residue importo merci fornite e prestazioni varie oltre gli interessi legali commerciali dal giorno del mancato a quello dell'effettivo pagamento; oltre le spese, competenze ed onorari del giudizio.

IN LINEA SUBORDINATA; deferire al sig Antonio Garboli interrogatorio sui seguenti capitoli: " Dica esso rispondente se sia vero o non che é più riprese e per lungo periodo di tempo fu fornito di merci varie dal sig Mario Marescalchi "

" Dica esso rispondente se sia vero o no che per le varie forniture egli debba tuttora al signor Marescalchi la residua somma di L. 12735,50 "

Con rinvio della pronunzia dalle spese al definitivo, in caso di accoglimento della subordinata.

In ambedue i casi con sentenza provvisoriamente esecutibile nonostante gravame.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Roma,

Dot. J. Lub. 11/2

[Handwritten signature]



Ill.mo Sig. Giudice Delegato

Albeggiani Cav. Giuseppe.-

I sottoscritti avv. Ivo Coccia, nell'interesse del
Sig. MARESCALCHI MARIO, ed avv. Francesco Corsetti,
nell'interesse del sig. Garboli Ing. Antonio, fanno
istanza alla S.V.Ill.ma perchè voglia fissare il giorno
e l'ora per l'espletamento dello interrogatorio am-
messo con sentenza 23 Ottobre - 5 Novembre della 2a
Sezione del R. Tribunale di Roma, notificata in data
9 Febbraio 1932 e passata in cosa giudicata.

21-2-32
Coccia
1.00
21489

A ricevere la risposta è stata delegata la S.V.Ill.
con la sentenza stessa.-

Roma 17 Marzo 1932 -X"

Avv. Francesco Corsetti

F.to *Ivo Coccia*

IL GIUDICE DELEGATO

Lette l'istanza che precede
fisse l'espletamento del mezzo istruttorio di che
trattasi il giorno 14 Aprile 1932 -X" ore 10

IL CANCELLIERE Penissidi IL GIUDICE DELEGATO Albeggiani

Per copie conforme all'originale che si rilascia a
richiesta del sig. avv. Coccia.

Roma 2 Aprile 1932 -X"

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



Reperitorio	
Scritture	
Diritto	
Alfabetico	
Sunto	
P. M.	
Urgenza	
Trasferiti	
Totale	719
Riduz. 12%	
Tras. 10%	
Quintanza	
Bolle posta	
Bolle	



Ad istanza del sig. Marchese Mario, domic. in Roma,
ed eletto in via Prisco 111 no. 8. presso lo studio dello
avv. Gio. Luccia, Ho sott. Off. Giud. ho notificato,
a tutti gli effetti di legge, la suddetta istanza e
pedissequa ordinanza al sig. Garbati ing. Antonio,
domic. in Roma ed elettivamente in via Valadier n. 50
presso lo studio del suo procuratore avv. Francesco
Corsetti, portandone copia simile nel detto domicilio,
ed in conseguenza e miei uffici, sottoscritti
allo studio di Roma Magnifico in
arriva a mano del sig. On. Corsetti.

Omni diei Aprilis 1921
[Signature]

Nov 20

[Faint handwritten scribble]

AMMONTI
CABRIEL
2 INUBBERS 2



MARIO MORESCALCHI

Roma 8 Settembre 1928

Egr. Signor Ing. Antonio Garboli

Viareggio

Ho ricevuto dalla Fabbrica il preventivo completo per la nuova carrozzeria da Lei scelta come forma, colore e tappezzeria, ed il prezzo della carrozzeria si agira sull'importo di 7.000.== Marchi.

La data di consegna é di due mesi e mezzo circa.

Con la nuova carrozzeria e con uno chassis messo completamente a nuovo Ella ha una macchina nuova il cui valore ascende anche oggi a L.170.000.==.

La riparazione dello chassis ecc. viene a costare circa 1.7.000.== Marchi.

Ho scritto alla Fabbrica per avere una riduzione sul preventivo e non appena sarè in possesso della risposta gliela comunicherò.

Tanto Le dovevo e con tutta stima La saluto.

140,5
40
76
56
63,1

Ammortizzatore

GABRIEL SNUBBERS



quindici giorni in prova

MARIO MORESCALCHI

FRATELLI LEVI

Casa Raffaello, 18

Via Madonna Cristina - Telef. 31.291

TORINO

Via Sicilia 52 - 56

ROMA

Telefono 30-448

Roma,

Egregio Signore

Non è nostra abitudine mancare alle promesse fatte. Ci permettiamo perciò chiedervi ancora cinque minuti di attenzione per dirVi cose che se da Voi prese nella dovuta considerazione avranno una larga e benefica influenza nella Vostra vita automobilistica.

Dicevamo dunque che se trascorsi i QUINDICI GIORNI DI PROVA, Voi vi deciderete a trattenere gli Ammortizzatori GABRIEL SNUBBERS, di cui già avrete avuto tempo di apprezzare le notevoli prerogative, noi vi garantiremo:

- 1°)- Il perfetto loro funzionamento per un periodo di DUE ANNI.
- 2°)- Una sola registrazione dopo i primi 1000 km. (gratuita presso di noi)
- 3°)- Nessuna manutenzione.
- 4°)- Nessun rumore o molesto cigolio.
- 5°)- Nessuna lubrificazione.

Non vi paiono queste condizioni tali da darvi la più assoluta tranquillità e confidenza?

Portateci dunque la Vostra macchina per farla munire di G. SNUBBERS
È Vostro interesse non lasciarla più a lungo sprovvista.

Se desiderate invece maggiori ragguagli non avete che da telefonarci al N. 30-448 - Autopalace Morescalchi (Via Sicilia n. 52-56) oppure inviandoci, se meglio credete, una V/ carta da visita, saremo sempre a Vostra completa disposizione per favorirvi.

Vogliate pertanto gradire l'espressione della nostra massima stima.

MARIO MORESCALCHI

Agenzia Generale
Automobili

Mercedes Benz "

Roma li 17 marzo 1931 IX

Sig. Ing. Antonio Garboli

R o m a

ESTRATTO CONTO

		Lit.	lit.
1928	Per una vettura due litri convenuto	50.000 =	
	A Suo credito per riduzione su dotto acquisto vettura		3.000
	Riparazione vettura sei litri con n. 1234		
	Nuova carrozzeria	68.688,90	
	Danaro consegnatole in Germania (FRS. e R.M.)	1.552,=	
luglio 1	Versato in c/		25.000
Agosto 29	" "		25.000
1929	A mezzo Kumpf		15.000
Gennaio	Versato in c/		15.000
Maggio 8	" " " "		12.000
Agosto 1	N. Fattura n° 681	474,50	
" 16	Versato in c/		5.000
" 18	" "		3.000
" 20	" "		5.000
" 23	N. Fattura n° 709 Versate in conto	40,10	5000
		£ 120.735,50	108.000,=
	SUO DARE A SALDO		12.735,50

Mi prego rimettere
il mio rilievo conto
chiuso al 17-3-31
con un saldo a mio
favore di
L 12.735,50 =

Non ricevendo entro
otto giorni dalle date
delle presenti note
avvisazioni, ritegno
d'accordo sul suo conto
mentare e mi punto
tutto rimettere in tutto a

di raccomandando che
si migliori accoglienza
prestata saluti

Mario Morecalchi

TELEGRAMMA

MORESCAUTO ROMA

317 VIAREGGIO 16600 18 12 15,40

PREGOLA AVVERTIRMI QUANDO SARÀ STOCCARDA DOVENDO
REGARMI ANCHE BERLINO PREGOLA TELEGRAFARMI SUBITO

+ CARBOLI +

Arrivato il 13/11/1928

TELEGRAMMA

MORESCAUTO ROMA

18 R.M. VIAREGGIO 10500 7 19 Gh. 30

CONFERMO GIORNO VENTIFUE STOCCARDA

+ CARBOLI +

Stuttgart-Untertürkheim den 1. Juli 1929

Monsieur

MARIO MORESCALCHI

-----R-O-B-a-----

Via Sicilia 52-54-56

Concerne Com.No. 627719 Mr. Ing. Antonio Garboli

Malgré nos sollicitations réitérées les prix coûtant des travaux de réparation que nous avons exécutés à la voiture de M. L'Ing. Antonio Garboli est toujours impayé à l'heure qu'il est. Nos dépenses pur ces travaux s'élèvent à

R.M. 15.399 =

Et il a convenu que cette somme devra nous être réglée au moment du départ de la voiture de chez nous. A l'encontre de ces conventions le règlement de notre avoir se fait toujours attendre ce qui nous cause un préjudice sensible sous forme d'une perte d'intérêts pour plusieurs mois. Vous n'ignorez pas, non plus, que dans le montant susdit entrent pour une bonne part nos débours en argent comptant pour gage et salaires.

Ceci impose naturellement à nos clients le devoir de nous rembourser dans un délai très court. - Nous pensons que cet exposé de la situation suffit pour que notre demande de règlement soit immédiatement prise en considération. Nous osons espérer d'avoir le plaisir de recevoir votre remise par courrier tournant, car nous serions vraiment peiné d'être obligé, de vous débiter des intérêts aussi pour le temps écoulé, au cas où le paiement sollicité tarderait plus longtemps de nous parvenir.

Dans l'attente de Vous lire bientôt à ce sujet, nous vous prions d'agréer, monsieur, nos bien empressées salutations.

5

ING. ANTONIO GARBOLI

Roma 24/10/1928

Prog.no Sig.

MARIO MORESCALCHI

Via Sicilia n° 52

R o m a

Per incarico dell'Ing.Garboli Vi comuniciamo , in riscon-
tro alla vs/ del 18 corr. , che le ruote da lui prescelte per la
sua vettura " Mercedes " sono quelle "Dunlop "

Vi preghiamo di prendere nota e Vi porgiamo i nostri di-
stinti saluti ,

P.l'Ing.Garboli P.to I

Illegibile .

Berlino (marco oro) 16-3 17-3 18-3 20-3 21-3 24-3 25-3 26-3 27-3
4,547; 4,547; 4,548; 4,548; 4,548; 4,554; 4,55; 4,549; 4,551

28-3 30-3 31-3
4,551; 4,551; 4,551.

Copia fattura N° 661

Roma 1° agosto 1929

Prog. no Sig. Ing.

ANTONIO GARBOLI

R o m a

2

1929

Giugno 18 N° 2 cuscinetti	L. 180,==
" 1 Hinterradwelle	" 156,==
" 2 Pindelkugllager	" 78,==
" Dogana	" 60,==

L. 474,==

Bollo " 0,50

Totale L. 474,50

S.E.s.O.

Fattura N° 709, Copia .

Roma li 23 agosto 1929

7

Prog. no Sig. Ing. ANTONIO GARBOLI

R o m a

1929

luglio 12 Una flangia per Cardano	L. 40,==
Bollo	" 0,10

PRO. MEMORIA

*Pro memoria
ing. Garboli*

L'impegno con Morescalchi risulta dalle conferme scritte in data 3 agosto 1928 dell'impegno verbale dello stesso assunto.

Importante osservare che 3 giorni prima il Morescalchi aveva mandato una altra conferma in data 31 luglio, che venne dall'ing. Garboli respinta perché non conforme alle intese verbali. È quindi di sommo interesse constatare la differenza tra le lettere del 31 luglio e quelle del 3 agosto, perché da questo confronto risulta quali erano le cose a cui l'ing. Garboli dava molta im- portanza.

Nel fatto però ci sono state in seguito delle modifiche perché quando si trattò di ritirare dalla fabbrica la vettura di 2 litri chiusa tipo landaulet, questa era così inestetica, impratica, pesante come carrozzeria rispetto alle forze del motore, che il Morescalchi stesso si sentì in obbligo di proporci la sostituzione con altre vetture pure di 2 litri di forza, ma carrozzate più leggera e scoperta.

Siccome, come è noto le vetture torpedo costa molto meno delle vetture lan- daulet, in compenso delle differenze di prezzo in favore dell'ing. Garboli, il Morescalchi propose di eseguire nella carrozzeria delle vetture di 6 litri tutti i cambiamenti che risultano dalle lettere alligate, e cioè: sostituzione della pelle finissima alla stoffa dei cuscini, sostituzione della tappez- zerie, riverniciature ecc., di cambiare anche la ossatura delle carrozzerie per dare alle medesime una forma più moderna.

In ogni caso, il prezzo complessivo stabilito di L.90.000 per le nuove vet- ture e per le modifiche alle 6 litri, non doveva mai essere superato perché, come dichiarò lo stesso Ing. Garboli, aveva dovuto fare uno sforzo massimo per spingere a quelle spese.

Molte osservazioni ci sono ancora da fare circa la fornitura delle macchine e il lavoro di modifica di quell'altra. Però per poter essere precisi l'Ing. Garboli ha bisogno di avere sott'occhio la fatture del Morescalchi complete, con l'estretto conto, per esaminare da che cosa ~~provenga~~ il Morescalchi faccia pervenire le maggiori sue pretese riguardo a quanto concordato.

Conto illoredolito

Vettura nuova e
spagnola vecchia
Genova con giunta in
pena di

21 l 90.000 =
" " 1552

21 l 91552 =
444. 10
60. 10

21 l 92066. 60

(Alcorno) (Alcorno)

2

gli incontri in pubblica
annunciato la Direzione nei
diversi dettagli; come previsto
di prima del mese scade nella
lettera in data del 3 agosto

~~non si tratta di~~
~~una questione materiale~~
~~di natura~~
avere delle al fine che le
lei era in differente la parte
a dire, o ad ogni cosa rappe
di per il fatto detto il
dal momento che ~~si~~
ministero a conoscere il destino
del fatto, questo sempre face
non ve che il fatto, rappe
la parte.

4/ e tutti prodotti ed i conti
il loro calcolo prebende
non sono non fatti
a perent il quale non vola
adire alla alle prete:
anzi in iston per. yolan
a soldo, invece il loro
si rascossano di un conto
spesso per l'ingno arlo
spesso alla sup'isione
del conto di l'anno due
di fatto arivato ad un conto
certamente ~~o x infante l'anno~~
L'ultima volta sono per l'anno
schicello ad quale di
verano l'ultimo conto

di ~~il~~ 5000 che gent versant
su a patte si' debentis cluim
e tranguire ~ Avea il
Moreschi dopo parenti tempo
mi cito.

(5) Le medesime usanze
de velle a parte.

R. TRIBUNALE DI ROMA

Per il Comm. MORESCALCHI MARIO con l'Avv. Giacomo
Piazza ATTORE
Contro l'Ing. Garboli Antonio convenuto

----- 0 -----
COMPARSА CONCLUSIVALE

Nell'anno 1928 il Comm. Mario Morescalchi, ^{Della Casa tedesca} concessionario dell'azienda tedesca "Daimler Benz" fabbricante d'automobili "Mercedes", ebbe dall'Ing. Antonio Garboli richiesta di una vettura nuova.

Dopo varie trattative la scelta del Garboli cadde su di una automobile "Mercedes" con motore di due litri.

Contemporaneamente a questa vettura il Garboli chiese al Morescalchi che gli facesse mettere a nuovo un'altra macchina "Mercedes". Non essendo possibile eseguire tale lavoro in Italia fu convenuto che il Morescalchi avrebbe fatto eseguire il lavoro direttamente dalla fabbrica costruttrice.

Il prezzo della macchina nuova era di L. 50.000. Il costo della riparazione dell'altra vettura sarebbe stata determinato al momento della definitiva ordinazione.

Nell'agosto 1928 il Morescalchi ed il Garboli quali avevano frequenti occasioni di andare in comu-

16 febbraio

Il documento è stato
e confermato
in lettera
il 19/11/28

nia si accordarono di incontrarsi a Steccarda dove
 ha sede la fabbrica " Daimler - Benz " . In tan-
 to/occasione il Garboli ritirò la macchina nuova e
 consegnò l'altra da riparare . Per questa macchina
 egli chiese la completa sostituzione della carroz-
 zeria, scegliendone il tipo e gli accessori , ed una
 totale revisione delle " chassis " al quale volle fos-
 sero apportate tutte le modifiche secondo ~~tutti~~ gli
 ultimi perfezionamenti della Casa .

La " Daimler Benz " dopo avere comunicato che
 i lavori richiesti dal Garboli si sarebbero aggirati
 sui 14.000 - 15.000 marchi, dette inizio ai lavori
 secondo l'ordinazione avuta .

Il 12 novembre 1928 il Comm. Moroscalchi avuta
 comunicazione della fabbrica che la vettura era ripa-
 rata e pronta per la consegna , si affrettò ad avve-
 tire il Garboli perché gli comunicasse il giorno in
 cui si sarebbe recato a ritirarla . Dopo uno scambio
 di telegrammi (vedi ad es. doc. n. 2 e 3) per fissar-
 re un loro incontro in Steccarda , il giorno 22 dello
 stesso mese il Garboli provvide a ritirare personalmen-
 te la macchina riparata dalla fabbrica " Daimler Benz " .

L'importo della riparazione non poté essere de-
 terminato con esattezza se non alla fine dei lavori, tan-
 to più che durante la loro esecuzione si dovette for-

*Parente con
 Garboli accordato*

*Il Garboli
 non fu invitato
 a parente.*

*fine lavori
 12.11.28
 contratto con
 Garboli
 di Steccarda*

non ne ho voluto

nire del materiale prima non previsto, come ad esempio le sei ruote della macchina la cui sostituzione fu

debitamente autorizzata dal Garboli (vedi lettera 24/10/1928 doc. 4) . *proprio ed accettata dalla Morescalchi*

Soltanto a seguito della fattura inviata dalla fabbrica "Daimler Benz" , si seppe che i lavori , comprese le modifiche intervenute durante l'esecuzione

di rifornimenti ed alcuni accessori supplementari e-

rsano ammontati a Marchi Tedeschi 15.399 che al cambio di lire italiane , importavano circa £ 69.000 .

A queste 69.000 lire circa erano da aggiungere £ 50.000 della macchina nuova acquistata in precedenza , più lire 1.552 per danaro prestato dall'istituto ai Garboli in occasione di un loro incontro in Germania ed altri importi di lieve entità come vedremo in seguito .

Il Morescalchi , il quale aveva ricevuto solo degli accenti , sollecitò più volte il Garboli invitandolo al pagamento del residuo prezzo e nel luglio 1929 gli inviò direttamente la copia della lettera della fabbrica con la quale si richiedeva il pagamento della somma di R.M. 15.399 .

Di fronte alle insistenti richieste del Morescalchi , il Garboli cominciò allora ad usare una tattica sapientemente dilatoria , riuscendo a portare a

- 3 - vero

(3) non
il prezzo
£ 90000.00
debitato
non vennero
pagati Morescalchi
direttamente
a Morescalchi
altro

si ripete che
il prezzo originario
particolare
nel nuovo
non si
non fatto

*lo affrettò
non ne ho voluto*

- 4 -

lungo il pagamento/ ora con delle promesse , ora con la richiesta di voler riscontrare i singoli importi della fattura della fabbrica (l'originale di tale fattura egli tiene presso di se per oltre due mesi) ora versando dei piccoli acconti .

In un tale stato di cose il Morescalchi, ^{che} non poteva naturalmente compromettere i suoi rapporti con la casa tedesca la quale giustamente reclamava con insistenza il pagamento , si mostrò disposto a sacrificare parte del prezzo che a lui spettava e, pur di giungere una buona volta al sospirato saldo della fattura, fece una riduzione di lire 3.000 sul prezzo della vettura nuova portandola da L. 50.000 a lire 47.000 :

Visto che neanche ciò era stato sufficiente ad indurre il Garboli al saldo del suo debito , il Comm. Morescalchi pregò un suo amico, il Sig. Schiavello, per che volesse interporre i suoi buoni uffici per una amichevole definizione della pendenza .

Anche queste tentative come gli altri giovò solo in parte, perché fu ottenute un altro acconto di L. 6000 ma senza giungere al saldo della fattura..

Successivamente furono inutili tutte le richieste e gli amichevoli tentativi .

Mentre l'importo della fattura era di lire 120.435.50 il Garboli aveva versato

L. 6000 →

sato , con i suoi successivi acconti solo la somma di - 5 -
lire 108.000 , con uno sbilancio a danno del Morescalchi
di di lire 12.735,50 .

E per il pagamento di tale residuo importo ^{con} ~~in pagamento~~
^{atto} ~~essendo~~ citazione del 27 gennaio 1931 il Comm. Morescalchi
chi chiamò in giudizio l'Ing. Garboli, chiedendo la condanna
al pagamento della cifra indicata e subordinatamente l'interrogatorio da definire sui due capitoli
di prova .

Con sentenza del 23 ottobre - 6 novembre 1931
il Tribunale di Roma ammise l'interrogatorio richiesto .
Dopo avere espletato questo mezzo istruttorio,
X la causa fu riassunta con citazione del 29 novembre
1932, ma fu poi cancellata per eccesso di rinvii .

Con atto del 7 novembre 1933 è stata, infine riassunta
di nuovo dall'attore per giungere a quel provvedimento
definitivo che oggi si chiede a questo Ecc. Tribunale .

* * *

Il primo capitolo dell'interrogatorio deferito
dall'attore al Garboli è del seguente tenore : "
dica esse rispondente se sia vero che a più riprese
e per lungo periodo di tempo fu fornito di merce
varia dal Sig. Mario Morescalchi " .

A questo capitolo risponde il Garboli (verba

le del 1° aprile 1932) riconoscendo pienamente che a lui è stata fornita dal Morescalchi una prima vettura con accessori , che successivamente questa macchina è stata riparata dall'^{stesso} Morescalchi , con sostituzione della carrozzeria , e che contemporaneamente è stata a lui fornita un'altra vettura nuova con accessori .

Tralasciamo l'indicazione relativa alla fornitura di una prima vettura con accessori ; questa macchina fu fornita nel 1925 e di essa non si discute nella presente causa .

Notiamo invece il riconoscimento e la piena conformità dei seguenti elementi da noi in indicati nella esposizione del fatto : 1°) Riparazione della vettura con ^{sostituzione della} ~~sostituzione della~~ carrozzeria , 2°) fornitura di un'altra vettura nuova con accessori .

Con il secondo capitolo si chiedeva al Garboli : « se sia vero o no che per le varie forniture egli (il Garboli) debba tuttora al Morescalchi la residua somma di £ 12.735,50 » .

Il Garboli riconosce che il Morescalchi li aveva chiesto una cifra superiore a quella da lui pagata, ma si scusa dicendo di non avere mai avuto il conto esatto . Affermazione ridicola che non vale neanche la pena di confutare . A lui furono inviati non uno

ma più estratti conti e tutti esattamente dettagliati . Ne maggiore importanza può avere l'altra affermazione relativa alla cifra che sarebbe stata versata a saldo a mezzo del Sig. Schiavello . Notiamo innanzi tutto come la somma versata non fu di £ 6.000 bensì di £ 5.000 . Che poi la detta cifra fosse stata versata a saldo è completamente falso , Il Sig. Schiavello non può avere accettata la somma a saldo poiché si era ben lontani dalla somma che il Morescalchi doveva avere , né egli era stato autorizzato a riduzioni di sorta . Comunque il Garboli doveva avere la relativa quietanza di saldo . Il fatto di non averla mostra invece come egli sia completamente in mala fede e ricerca delle affermazioni non vere per tentare di sottrarsi ad una precisa obbligazione da lui assunta .

*di ammettere
che Schiavello
aveva
questo denaro*

* * *

Passiamo ora a riscontrare brevemente i singoli importi richiesti dall'istante con il suo estratto conto del 17 marzo 1931 la cui copia produciamo in fascicolo . (vedi doc. n. 1)

1°) Vettura due litri - È stata ammessa dal Garboli nella sua risposta all'interrogatorio la fornitura di questa macchina .

Il prezzo convenuto era esattamente di £ 50.000

Solo in seguito alle insistenze del Garboli, (come abbiamo sopra esposto) e per tentare di poter così ottenere più facilmente il saldo, il Morescalchi fece in seguito una riduzione di £ 3.000 portando così il prezzo a £ 47.000 .

Non crediamo sia necessario dare delle speciali prove per dimostrare l'esattezza di questa cifra di £ 47.000 che non potrà mai essere contestata. Comunque se necessario potremo addurre una prova testimoniale per dimostrare che il prezzo convenuto tra il Morescalchi ed il Garboli era di £ 50.000 e che a tale prezzo fu solo in seguito apportata quella riduzione di £ 3.000 che è stata già conteggiata nell'estratto conto .

2) Riparazione della vettura sei litri con nuova carrozzeria . Anche questa riparazione con sostituzione della carrozzeria è stata ammessa nella risposta all'interrogatorio .

Dalla esposizione del fatto che abbiamo presentato in questa nostra comparsa , si rileva che il Garboli richiese al Morescalchi che la vettura fosse rimessa a nuove dalla fabbrica costruttrice " Daimler Benz Benz" . Nell'agosto 1928 il Garboli insieme al Morescalchi si recò a consegnare la vettura alla fabbrica in Stoccartha facendo formalmente tutte le atti

naziani . Nel novembre dello stesso anno , quando la
macchina era pronta si r^{ac}o`a ritirare pure personalmente
to la macchina in fabbrica .

Rimane quindi accertato che i lavori furono eseguiti
su indicazioni dirette del Garboli e che essi potevano
essere da lui esattamente controllati al momento del
ritir^a . Ne deriva quindi che l'importo di questi la
vori corrisponde alla cifra dovuta dal Morescalchi al
la fabbrica di Steccarda .

I lavori ammontarono a R.M.15.399. Questo e` il
prezzo esattamente richiesto e dettagliatamente speci
ficato dalla fabbrica " Daimler Benz " con sua fattura
del 24 dicembre 1928 . Questa fattura e` stata piu` volte
riscontrata dal Garboli durante un periodo di due
mesi nei quali egli tenne l'originale presso di se` .

A conferma di cio` produciamo in fascicolo (doc.
n. 5) un'altra lettera della " Daimler Benz " in data
1^a luglio 1929 diretta al Morescalchi con la quale
si richiedeva insistentemente il pagamento della som
ma di R.M.15.399 per i lavori eseguiti sulla macchina
dell'Ing.Garboli .

Il corso del cambio del marco tedesco rispetto
alla lira italiana era nel 1929 di circa L. 4,50 per
ogni marco ; lo stesso corso era all'incirca quello
del 1931 all'epoca dell'estratto conto (vedi ~~estratto~~
80x

*Non ven
ni per aver
il Morescalchi
non ho mai
avuto con la
di una
conta*

~~1931~~ (1931) dalla quale risulta in £ 4,50 il corso medio del cambio tedesco nel mese di luglio 1929 (vedi doc. n. 6) Il conguaglio il lire italiane dei R.M. 15.399 si è insomma sempre aggirato sulle lire it. 69.000 che nell'estratto conto sono esattamente calcolate in Lit. 68.668,90 .

3^a) Danaro consegnato in Germania Lit. 1.552,00

Il giorno 17 agosto 1928 in Stoccarda in occasione di un loro incontro l'Ing. Garboli pregò il Morcescalchi di offettuargli un piccolo prestito . Il Morcescalchi accondiscese volentieri alla richiesta e consegnò 300 franchi Svizzeri o 100 marchi , pari a complessive £ 1.552,00 ; nonostante numerose sollecitazioni non potè però ottenerne più la restituzione .

Crediamo che questo prestito sarà riconosciuto dal Garboli . Comunque ci riserviamo di richiedere un mezzo istruttorio per provarne l'esistenza .

4^a) = Fattura N^o 681 del 1^o agosto 1929 produciamo in fascicolo una copia della detta fattura (doc. n. 7) che non è mai stata liquidata .

Chiedemo per questa fattura di essere ammessi a darne la prova mediante testi .

5^a) Fattura N^o 709 del 23 agosto 1929 . Come la precedente ne produciamo in fascicolo una copia (doc. n. 8) salvo a darne la prova mediante testi .

Dai singoli capitoli che abbiamo così brevemente esposti, si rileva che l'ammontare complessivo dovuto dal Garboli al Moroscalchi è di £ 120.735,50.

Il Garboli nei suoi successivi acconti ha versato la somma di £ 108.000.

Rimane così scoperta la differenza di £ 12.735,50 che è l'importo richiesto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto

concludiamo: che piaccia al Tribunale
in via piacentina
scrittura principale
male *Il Garboli*: scrittura principale *del 11/11/1928* Ogni contraria

istanza eccezione o deduzione respinta, condannare l'Ing. Antonio Garboli al pagamento a favore dell'ing. Mario Moroscalchi della somma di £ 12.735,50 per i titoli di cui in narrativa, con gli interessi dal giorno dell'adempimento ^{mancato pagamento} al giorno dell'effettivo pagamento con la condanna alle spese competenze ed onerari del giudizio, e con sentenza provvisoriamente eseguibile

In via subordinata - E salvo gravame ammettere il concludente a provare.

a) mediante testi:

1°) = Che il prezzo convenuto nell'agosto 1928

tra il Moroscalchi ed il Garboli per la macchina " *per* *una di £ 50000* *che solo in seguito*

- 12 - guito tale prezzo fu dal Moroscalchi ridotte a £ 47.000.

2^a) = Che il giorno 18 giugno 1929 il ^{Garboli} ~~Moroscalchi~~ ~~chi~~ ordinò al Moroscalchi la merce di cui alla copia della fattura N^o 681 che si produce al teste, e che il giorno 12 luglio 1929 il Garboli acquistò la merce di cui alla copia della fattura N^o 709 .

b) = Mediante interrogatorio da deferire al Sig. Antonio Garboli :

1^a) Se sia vero o no che esso rispondente ebbe in prestito dal Moroscalchi in Steccarda nell'agosto 1928 la somma di franchi svizzeri 300 e di marchi tedeschi 100 .

Con riserva di aggiungere o variare se del caso.

Roma li 19 gennaio 1934. XII^o

av. Giacomo Piffle

R. TRIBUNALE DI ROMA SEZ. 2.

COMPARSА AGGIUNTA

Per il Comm. MARIO MORESCALCHI

Contro l'Ing. ANTONIO GARBOLI

Una breve replica alla comparsa avversaria.

Scrivono gli illustri difensori dell'Ing. Garboli:

"La questione unica è questa: è vero che il Morescalchi deve avere L. 50.000 (ridotte poi, a suo dire, a L. 47.000) per la macchina due litri e L. 68.688,- per la riparazione della macchina a 6 litri? Oppure è vero che fra il Garboli ed il Morescalchi si era convenuto per l'acquisto della macchina a due litri e la riparazione della macchina a sei litri la somma globale ed a forfait di lire 90.000? Tutta la controversia è qui."

Perfettamente d'accordo, dal momento che l'Ing. Garboli ha avuto il buon gusto di ammettere almeno le tre partite di L. 1.552, di L. 474.50 e di L. 40.10.

La questione è dunque quella come sopra posta dalla difesa dell'Ing. Garboli. La soluzione però non è quella da essa prospettata.

Non noi siamo in errore di fatto per ignoranza della lettera-contratto 3 agosto 1928 e dell'altra in pari data; è la difesa avversaria che è in patente er-

rore di fatto quando pensa che il contratto sia rimasto fermo nei termini di cui alla detta lettera.

Cominciamo anche noi, data l'esibizione della lettera 3 agosto 1928, col documentare: ed esibiamo una lettera 7 dicembre 1929 dell'Ing. Garboli al Comm.

Morescalchi, lettera che trascriviamo completamente:

"Roma 7 Dicembre 1929 - Egregio Sig. Morescalchi,

" Ritengo di dover ricordarle per l'ultima volta che

" io ho ~~accettato~~ to di cambiare la carrozzeria della sei

" litri dietro sua precisa assicurazione che complessivamente (riparazioni, chassis, carrozzeria ecc.)

" non avrei superato in nessun caso le L. 60.000.

" Il prezzo della vettura aperta piccola a quella e-

" poca era di L. 44.000 (trattabili anzi) del resto

" basta fare il confronto col prezzo offerto per quella

" la laudolet e tenere conto di tutti gli accessori

che mancano in quella aperta.

" Il conto suo quindi deve ridursi a L. 60.000

+ " 44.000 =

= L. 104.000 dal quale devono dedursi :

L. 1.500 per aver dovuto pagare altre baule in sostituzione del mio che non si trovava più.

" L. 1.500 per copertone completo nuovissimo per ruota di ricambio non riconsegnata.

" L. 1.500 per copertone completo nuovissimo per ruota di ricambio non riconsegnata.

" L. 2.500 per non essere eseguito come d'intesa il

" L. 2.500 per non essere eseguito come d'intesa il

"trasporto della guida da destra a sinistra: L.5.300.

- 3 -

"Sono quindi L. 104.000 - 5.300 = L. 98.700.--"

"Non ho qui il suo conto. Mi scriva a Viareggio che

"siamo d'accordo e procederemo alla liquidazione.

"Suo aff. F.to Garboli".

"esta dunque accertato ^{che} secondo lo stesso Ing. Garboli il prezzo per la vettura due litri e per la riparazione per la sei litri doveva essere non già di L. 90.000 ma di L. 104.000; resta accertato (e lo si desume anche dalla lettera 7 dicembre 1929 dell'Ing. Garboli) che mentre la lettera 3 agosto 1928 contemplava una vettura laudoleit, venne poi fornita, naturalmente su analoga richiesta dell'Ing. Garboli, una macchina torpedo; resta accertato che non L. 90.000 e nemmeno L. 104.000 ma L. 108.000 egli ha finora pagato; resta accertato che del forfait il Garboli non parlò nemmeno nella risposta all'interrogatorio nel quale anzi dichiarò che il Com. Morescalchi non gli avrebbe mai dato il conto preciso. Aggiungiamo:

Per quanto riguarda "l'episodio delle sei ruote" come lo chiamano gli egregi avversari, basta porre in relazione la lettera Garboli 24/10/1928 con la lettera Morescalchi 16/10/1928 perchè risulti evidente come esso provi "qualche cosa". Ecco la lettera Morescalchi (doc. n.) : " Roma 16 ottobre 1928 :

"Egregio Sig. Ing. Antonio Garboli

"Via Bisento n. 57 - ROMA -

"La nostra fabbrica ci comunica che le ruote della

"sua vettura sono inservibili e ci domanda quindi

"che tipo di ruote nuove desideriamo che siano mon-

"tate. La preghiamo volerci comunicare con cortese

"solicitudine se preferisce che vengano applicate

"ruote Continental o Dunlop. Nell'attesa di una sua

"cortese risposta con tutta stima la salutiamo.

"P.to Morescalchi."

Non si tratta dunque di dettagli della riparazio-
ne, ma di nuove forniture non precedentemente contem-
plate: e si noti che le sei ruote costarono L.2.700,-.

Come si fa quindi a parlare ancora di un contrat-
to che appare per concorde volontà delle parti più
che superato da successivi accordi? Come si fa a
parlare ancora di un contratto di cui non è restato
in piedi nulla: né il tipo di vettura, né la trasfor-
mazione da apportarsi all'altra vettura, né il prez-
zo? Ma proprio, se fosse stato ancora in vigore il
forfait, l'Ing. Garboli se ne sarebbe ricordato so-
lo ora? Ma proprio avrebbe pagato 18.000 lire di più
del convenuto per puro spirito di liberalità? E chi
del resto gli avrebbe chiesto delle liberalità? Si
ricordi piuttosto l'Ing. Garboli che "nemo liberalis"

nisi liberatus": paghi dunque il suo debito, e si tenga pure le sue liberalità!

- 5 -

La verità è che il primitivo contratto è stato proprio per volontà dell'Ing. Garboli completamente messo in disparte, e che esso non abbia più alcun valore lo abbiamo inequivocabilmente dimostrato: la difesa avversaria, come abbiamo detto cade in pieno equivoco, in un patente errore di fatto, quando pretende di riattarsi ad esso ignorando i successivi accordi intervenuti tra l'Ing. Garboli ed il Com. Morescalchi.

La versione dell'ultime ora data dall'Ing. Garboli, versione resistita dalle realtà dei rapporti intercorsi come abbiamo potuto dimostrare documentalmente, non fa che confermare pienamente la esattezza di quanto, in linea di fatto, abbiamo esposto nella nostra precedente comparsa.

Confermiamo che il prezzo della macchina nuova era di L. 50.000, poi ridotto a L. 47.000: e non di Lire 44.000, come scrive l'Ing. Garboli nella sua lettera 7 dicembre 1929, ammettendo intanto almeno tale cifra, che il Com. Morescalchi non ha potuto accettare, avendo già in via eccezionalissima acconsentito alla riduzione da L. 50.000 a L. 47.000 nella speranza di poter ottenere così un più sollecito incasso.

Insistiamo quindi invia subordinata per l'ammissione della prova chiesta in proposito.

Quanto al prezzo della trasformazione della macchina sei litri, ricordiamo come l'Ing. Garboli si sia personalmente recato a Stoccarda il 17 agosto 1928; come sul posto provvide personalmente a consegnare la macchina e ad ordinare i lavori da eseguirsi; come il relativo prezzo non si sia potuto determinare subito, tanto che solo con lettera 8 settembre 1928 (sempre dopo la famosa lettera-contratto) il Comm. Morescalchi poté comunicare all'Ing. Garboli ^{le} il preventivo dei lavori da lui ordinati si aggirava intorno a marchi 14.000 (7.000 per la carrozzeria nuova e 7.000 per la riparazione dello chassis -vedi doc. n.); come il prezzo definitivo, anche in seguito a nuove ordinazioni (vedi per es. le sei ruote) dell'Ing. Garboli, venne ad ammontare a marchi 15.399.40 (vedi doc. n.); come infine, il 22 novembre 1928, l'Ing. Garboli ritirò direttamente, e senza nemmeno l'intervento del Comm. Morescalchi, la macchina riparata, versando alla consegna un acconto sul prezzo.

E' vana quindi la pretesa dell'Ing. Garboli, sempre fondata sull'erroneo presupposto della sussistenza del famoso forfait, di non voler riconoscere la

fattura della Fabbrica Baimler-Benz.

- 7 -

Quanto alla richiesta avversaria di provare per testi l'asserito pagamento a saldo fatto al Sig. Schiavello, mentre contestiamo nel modo più categorico tale fatto, ci opponiamo alla ammissione della prova in quanto il fatto dovrebbe risultare da una quietanza di saldo che il Garboli non avrebbe fatto a meno di pretendere: nè un tal fatto si potrebbe provare per testi dato il divieto di cui all'art. 1314 Cod. Civ.

Perciò ci rimettiamo alle già prese conclusioni, rinunciando al capitolo II° della prova per testi e all'interrogatorio, essendo le prove ormai superflue date le ammissioni del convenuto.

Roma li 21 marzo 1954 - XII

Avv. GIACOMO PIAZZA

avv. Giacomo Piazza

111

R° TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. II° alla pila indicata, che il Signor

COMPARSA

dell'Ing. ANTONIO GARBOLI rappresentato e difeso da

gli Avvocati Ivanoe Bonomi e Pier Francesco Corsetti

e domiciliato elettivamente nel loro studio in Roma,

Corso Umberto I° 164

CONTRA

Il Signor Mario Marescalchi,

Effettivamente tra il Signor Ing. Garboli e il

Signor Mario Marescalchi, che ha una agenzia automo-

bilistica in Via Veneto, sono corso nel 1928 dei rap-

porti per acquisti fatti dal Garboli che pattuì le

condizioni e il prezzo. Ma tali rapporti sono già

stati liquidati e non può pretendere il Signor

Marescalchi. Il quale nella sua citazione introdutti-

va nel giudizio e poi nella sua comparso e conclusioni

le nulla dice circa il fondamento della sua pretesa

di avere L. 1.735,50 quel - così si legge - "residuo

importo merci fornite e prestazioni varie".

E' di tutta evidenza che per avere diritto a così

cospicua somma non basta asserire che gli è dovuto

un residuo importo, ma occorre dimostrare che dopo

i pagamenti che gli sono stati fatti dall'Ing. Garboli

rimane ancora una residuo che questo residuo ammonta precisamente alla cifra indicata, e che il Signor Moreascalchi, a norma dei patti e delle intese intercorse, ha diritto di pretenderlo.

Nulla ha invece l'attore ha provato o tentato di provare per cui è del tutto infondata la sua domanda principale così come la sua domanda subordinata. Infatti il capitolo proposto per interrogatorio non fa per la sua indeterminata alcuna luce sulla questione, sapendosi già, dallo stesso atteggiamento del convenuto, che il Garboli non crede affatto di dovere la residua somma pretesa. È perciò tale interrogatorio va respinto perché indeterminato e inconcludente.

SI CONCLUDE

Piacca all'Exc.mo Tribunale

reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingersi la domanda principale e quella subordinata contenuta nella comparsa conclusionale per il Signor Mario Moreascalchi.

Con la condanna dell'avversario alle spese ed onori tutti di causa.

Roma, 5 giugno 1951

H. Garboli

R. TRIBUNALE DI ROVERETO - SEZ. II^a -

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per l'Ing. ANTONIO CARBOLI rappresentato e difeso da
gli Avv. Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti domi-
ciliato nello studio di quest'ultimo Via Valadier 20.

Convenuto

CONTRO

Il Comm. Mario Morescalchi, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giacomo Piazza, Attore

~~~~~

Precisiamo esattamente i termini della causa.

Il Comm. Mario Morescalchi concessionario di una Casa  
di automobili ha esposto in atti un conto datato 17  
marzo 1931 dal quale risulta che l'Ing. Antonio Car-  
boli gli deve:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Per una vettura due litri               | L. 50.000.00  |
| Per riparazioni a una vettura sei litri | 68.688.90     |
| Per danaro prestatogli in Germania      | " 1.552.00    |
| Per una fattura                         | " 474.50      |
| Per un'altra fattura                    | " 40.10       |
|                                         | <hr/>         |
|                                         | L. 120.735.50 |

Poichè il Calderai ammette di aver ricevuto dall'Ing.  
Carboli L. 108.000, egli sostiene di dover avere anco  
ra L. 12.735.50 di cui reclama il pagamento.

A sua volta l'Ing. Antonio Carboli, come precisarono

2 - più innanzi con inoppugnabili documenti, ricostitui-  
sce così il suo debito verso il Morescalchi:

Per l'acquisto di una vettura due litri  
e per la riparazione alla sei litri,

prezzo globale contrattualmente conve-

|                                    |    |              |
|------------------------------------|----|--------------|
| muta                               | L. | 90.000.==    |
| Per danaro prestatogli in Germania | "  | 1.552.==     |
| Per una fattura                    | "  | 474.50       |
| Per un'altra fattura               | "  | <u>40.10</u> |
|                                    | L. | 92.066.60    |

Poichè le parti sono d'accordo sul fatto che il Gar-  
boli ha dato in pagamento L.108.000 (cioè L.105.000  
in danaro e L.3.000 come abbuono) l'Ing. Garboli con-  
fessa di aver pagato più del convenuto e chiede che  
siano respinte le temerarie pretese avversarie.

Come è evidente dal raffronto dei due conti, non è  
a farsi questione sulla tre partite di L.1552, di  
L. 474.50 <sup>e</sup> di L.40.10 che sono ammesse senza contesta-  
zione. Inutile quindi chiedere su queste partite pro-  
ve per testi.

La questione unica è questa: è vero che il Morescalchi  
deve avere L. 50.000 (ridotte poi, a suo dire, a lire  
47.000) *per la macchina due litri e*  
lire 68.688 per le riparazioni alla macchina a sei li-  
tri? Oppure è vero che fra il Garboli e il Morescal-  
chi si era convenuto per l'acquisto della macchina a

due litri e la riparazione della macchina a sei li-  
tri la somma globale ed a forfait di L.90.000?  
Tutta la controversia è qui.

3 =

..

Precisiamo e documentiamo i fatti.

L'Ing. Garboli nell'estate del 1928 si era diretto al  
Comm. Morescalchi per lamentare alcuni difetti di una  
macchina sei litri che aveva in precedenza, comprata  
dal detto signore e per cui doveva dare ancora una  
rimborso di prezzo. Il Morescalchi lo convinse che  
la macchina, di cui il Garboli legittimamente si la-  
mentava, poteva essere riparata e rimessa a nuovo, o  
che egli avrebbe desiderato transire ogni controversia  
al riguardo facendo per detta riparazione un prezzo assai  
conveniente. Però il Morescalchi suggeriva al Garboli  
di acquistare, nell'occasione, un'altra macchina più  
leggera a due litri, per la quale pure avrebbe fatto  
un prezzo conveniente. Risultato delle trattative fu  
lo scambio delle seguenti lettere che si allegano sot-  
to i numeri 3 e 4:

a) Lettera del 3 agosto 1928 del Morescalchi al Gar-  
boli in cui si stabilisce il "prezzo specialissimo di  
L. 90.000" comprendente l'acquisto della nuova macchi-  
na due litri e la riparazione da farsi alla macchina  
sei litri. Si stabilisce inoltre la data delle rate

X

con cui dovranno essere versate le 90.000 lire convenute per l'acquisto della nuova automobile e per la riparazione della vecchia. Inoltre si precisa, con note scritta a mano, e siglata dal Morescalchi, che nel detto prezzo globale a forfait di L.90.000 resta pagata e quindi annullata anche la rimanenza di prezzo della automobile sei litri.

b) Lettera 3 agosto 1928, accompagnante la precedente, e con la quale il Morescalchi spiega che egli non ha ommesso ad arte in una sua lettera precedente alcuni particolari di dettaglio concordati col Garboli, ma che comunque li conferma nella sua lettera contratto di pari data. Aggiunge poi, con scrittura a mano, che personalmente, in fabbrica, ~~non~~ ci si intenderà anche nei minimi dettagli.

Naturalmente a queste lettere l'Ing. Garboli si affrettava a dare il suo benestare, con che il contratto veniva posto in essere con tutti i requisiti della legge civile e commerciale. Il contratto stabiliva l'obbligo del Morescalchi di fornire una automobile e di ripararne un'altra e il correlativo obbligo del Garboli di versare, in alcune rate, la somma complessiva, globale, a forfait di L.90.000. Il Garboli ha versato in denaro = come dallo stesso conto Morescalchi in atti = la somma di L. 105.000; quindi la sua obbligazione si

5 - è estinta col pagamento.

..

Distruggiamo alcuni errori della parte avversaria. x

Nella comparsa avversaria l'estensore, certamente ignaro dell'esistenza della lettera - contratto 3 agosto 1928 e dell'altro ~~che~~ che la confermano e la integrano, narra che il Garboli avrebbe acquistata per 47.000 lire la macchina nuova e che avrebbe fatta riparare la vecchia automobile senza conoscere prima il costo della riparazione e anzi rimettendosi a quel prezzo *A proseguendo in questo errore si è fatto,* che la casa costruttrice avrebbe fatto, smentito in pieno dal contratto che produciamo, continua a nar- + x

re che il Garboli, andato in Germania, chiese alla Fabbrica notevoli riparazioni e innovazioni, quasi che queste non fossero state determinate prima col Morescalchi; che l'importo delle riparazioni non si potè stabilire che a riparazioni fatte, tanto più (aggiunge la comparsa) che "durante la loro esecuzione si dovette fornire del materiale prima non previsto, come ad esempio, le sei ruote della macchina la cui sostituzione fu debitamente autorizzata dal Garboli"; e che finalmente l'importo di queste riparazioni potè esser determinato in L. 68.638 come risulta da una lettera della Casa tedesca diretta - si noti bene - al signor Morescalchi.

6 = + Basta leggere la lettera contratto 3 agosto 1928 e le  
+ altre che la confermano e l'integrano, per far crollare questo castello di carta.

Il contratto è fra l'Ing. Harbohllebil Comm. Morescalchi. La Casa Daimler Benz non c'entra affatto. Il Comm. Morescalchi contratta per sé, non per la Casa. I rapporti fra il Morescalchi e la Casa tedesca sono estranei al Garboli. Che la Casa ceda al Morescalchi, suo concessionario, la macchina nuova a questo o a quel

+ prezzo; che ripari la macchina vecchia con questa o con quella spesa, è cosa che non riguarda affatto il Garboli. Anzi il Garboli non ha diritto di entrare in questi rapporti. Il Garboli ha contrattato con il Morescalchi; ha stabilito un determinato prezzo globale (L.90.000) comprendente l'acquisto della macchina nuova e le riparazioni alla macchina vecchia, riparazioni e innovazioni dettagliatamente determinate in contratto; egli ha pagato anche di più di <sup>elle</sup> 90.000 lire pattuite, ed ha diritto perciò di non venir più molestato.

Può essere - e noi non vogliamo metterlo in dubbio - che le riparazioni abbiano riportato una spesa alquanto superiore a quella che il Morescalchi aveva prevista quando il 3 agosto 1928 concordò il prezzo a forfait con il Garboli. Ma questo è affar suo. Non è la

la prima volta che un commerciante sbaglia i suoi calcoli; ma chi contratta con lui non è responsabile delle sue fallaci previsioni.

7-

Un ultimo disperato tentativo fa la comparsa avversaria lasciando credere che le riparazioni alla macchina vecchia furono ordinate alla Fabbrica del Garboli che esigette materia le prima non previsto. Tentativo vano. Le riparazioni da introdurre alla macchina a sei litri sono indicate nella lettera contratto 3 agosto e nell'altra che l'accompagna dove è detto che "personalmente, in fabbrica, ci si intenderà sui minimi dettagli". Dunque il Garboli aveva diritto di esigere tutte le riparazioni e tutte le innovazioni concordate col Morescalchi, come aveva diritto di concordare, in fabbrica, i minimi dettagli della riparazione, senza portare con ciò modificazione alcuna al prezzo a forfait stabilito globalmente in L.90.000.

L'episodio delle sei ruote non prova nulla. Il Morescalchi chiese al Garboli se preferiva ruote metalliche o ruote di legno, senza accennare a differenza di prezzo. Il Garboli, anche per suggerimento del Morescalchi, scelse le ruote di legno. Ecco tutto.

Ripetiamo: il Garboli ha contrattato col Morescalchi un prezzo a forfait; non ha mai dato incarico di far riparare da una Casa tedesca la sua vecchia macchina

8 - impegnandosi di pagare ciò che la Casa avrebbe chiesto.

+ Qui è tutto il grossolano errore avversario di cui farà giustizia il Magistrato.

..

Un ultimo aspetto della causa.

L'Ingegnere Garboli doveva per il contratto 3 agosto 1928 L. 90.000 al Morescalchi; gli doveva altre piccole somme più sopra riportate e non contestate. In totale gli doveva L. 92.066.

Il Garboli doveva pagare a rate e così fece sempre a scadenza. Ma il Morescalchi lo sollecitava a pagare ancora pretestando che la Casa Daimler Benz gli aveva fatto un conto salato e che l'affare per lui non era stato buono. Il Garboli rispondeva naturalmente che i rapporti fra il Morescalchi e la Casa tedesca non lo riguardavano affatto; e che egli, che non aveva contratto mai con la Casa, non doveva certo saldare i conti che la Casa tedesca mandava al suo concessionario. Però pro bono pacis consentiva a versargli ancora, per pura liberalità e senza obbligo per contratto, alcune migliaia di lire in due diverse riprese. Ma il Morescalchi non parve ancora soddisfatto e pretestando un suo urgente bisogno, mandò il Garboli ( vedi interrogatorio del Garboli ) l'Avv. Schiavello per ottenere un altro versamento in considerazione del suo cattivo

9 -  
affare nel quale (egli asseriva) aveva, invece che  
guadagnato, perduto. Il Garboli, sempre per desiderio  
di giovare e per atto di liberalità, si convinse di  
dare ancora allo Schiavello L. 5000, con che il suo e-  
sborsom in denaro saliva a L. 105.000. Chiese all'Avv.  
Schiavello alla prese~~z~~za di persona che potrà occor-  
rendo testimoniare, che a scanso di ulteriori noie,  
gli si rilasciasse il saldo a cui aveva ben diritto  
avendo sborsato più del convenuto. Ma la dichiarazione  
di saldo non venne, e venne invece la citazione che ha  
dato inizio al presente giudizio.

Il quale giudizio non può che concludersi con la rei-  
zione delle domande avversarie giacchè, se un commer-  
ciante riceve dalla liberalità del cliente con cui ha  
contrattato qualche cosa di più di ciò che ha pattuito,  
e questo per un commendevole sentimento, di pura equi-  
tà in vista delle asserite perdite risultanti nell'af-  
fare concluso, non può trarre dalla liberalità del  
cliente un diritto a chiedere che tutte le perdite  
derivanti dal suo erroneo calcolo e dalle sue fallaci  
previsioni gli siano risarcite.

Se il magistrato dovesse ammettere un simile principio  
ogni contrattazione commerciale diventerebbe aleatoria  
ed incerta.

IO = Sulle prove chieste dall'avversario osserviamo che esse sono inconcludenti od inutili.

E' inconcludente il capitolo primo che si vuole provare per testi. Che il prezzo della macchina nuova sia stato ridotto da 50.000 a 47.000 lire non ha alcuna importanza nella causa. Il prezzo a forfait di L.90000, risultante dalla lettera contratto, comprendeva anche l'acquisto della macchina nuova, il cui prezzo singolo finiva per non avere più influenza alcuna.

+ E' inutile il quesito secondo giacchè l'esistenza delle due fatture non <sup>è</sup> contestata dal Garboli, che le ha saldate col pagamento globale di L.105.000 ammesso dalle parti.

Così pure è inutile l'interrogatorio circa il prestito dei marchi. Il Garboli non lo contesta, ma ha pagato questo suo debito col versamento delle lire 105.000 ammesso dalle parti.

A nostra volta chiediamo, qualora il Tribunale lo creda necessario, di provare con testi che il versamento dell'ultima somma fatta dal Garboli aveva carattere di liberalità extracontrattuale e doveva corrispondere alla fine di ogni molestia.

Pertanto si

CONCLUDE:

che piaccia all'Ill./mo Tribunale, respinta ogni con

11 = traria istanza eccezione o deduzione,

In via principale: Respingere le domande tutte del Comm. Mario Morescalchi con la condanna delle spese competenze ed onorari del giudizio.

In via subordinata: e salvo gravame ammettere il Garboli a provare mediante testi:

a) che egli ha sempre opposto alle pretese del Morescalchi di ulteriori compensi il contratto 3 agosto 1928, e che gli ultimi versamenti eccedenti la somma pattuita sono stati fatti a titolo di liberalità in seguito alle doglianze del Morescalchi per il preteso cattivo affare concluso;

b) che l'ultimo versamento all'Avv. Schiavello, incaricato dal Morescalchi di rappresentare il Garboli il bisogno urgente in cui versava, doveva avere per corrispettivo la fine di ogni illegittima molestia e una dichiarazione espressa di saldo.

Roma, li 2 marzo 1934 - XII

Avv. Ivano Bonomi

Avv. Pier Francesco Corsetti

R. TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. II<sup>a</sup> -

COMPARSА CONCLUSIONALE

Per l'Ing. ANTONIO GARBOLI rappresentato e difeso da  
gli Avv. Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti domi  
ciliato nello studio di quest'ultimo Via Valadier 20,

Convenuto

CONTRO

Il Comm. Mario Morescalchi, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Giacomo Piazza,

Attore

~~~~~

Precisiamo esattamente i termini della causa.

Il Comm. Mario Morescalchi concessionario di una Casa
di automobili ha esposto in atti un conto datato 17
marzo 1931 dal quale risulta che l'Ing. Antonio Ger
boli gli deve:

Per una vettura due litri	L. 50.000.==
Per riparazioni a una vettura sei litri"	68.688.90
Per danaro prestatogli in Germania	" 1.552.==
Per una fattura	" 474.50
Per un'altra fattura	" <u>40.10</u>
	L. 120.735.50

Poichè il Calderai ammette di aver ricevuto dall'Ing.
Garboli L. 108.000, egli sostiene di dover avere anco
ra L. 12.735.50 di cui reclama il pagamento.

A sua volta l'Ing. Antonio Garboli, come preciseremo

2 = più innanzi con inoppugnabili documenti, ricostitui-
sce così il suo debito verso il Morescalchi:

Per l'acquisto di una vettura due litri

e per la riparazione alla sei litri,

prezzo globale contrattualmente conve-

nuto

L. 90.000.==

Per danaro prestatogli in Germania

" 1.552.==

Per una fattura

" 474.50

Per un'altra fattura

" 40.10

L. 92.066.60

Poichè le parti sono d'accordo sul fatto che il Gar-
boli ha dato in pagamento L.108.000 (cioè L.105.000
in danaro e L.3.000 come abbuono) l'Ing. Garboli con-
ferma di aver pagato più del convenuto e chiede che
siano respinte le temerarie pretese avversarie.

Come è evidente dal raffronto dei due conti, non è
a farsi questione sulle tre partite di L.1552, di
L. 474.50 ^e di L.40.10 che sono ammesse senza contesta-
zione. Inutile quindi chiedere su queste partite pro-
ve per testi.

La questione unica è questa: è vero che il Morescalchi
deve avere L. 50.000 (ridotte poi, a suo dire, a lire
47.000) per la macchina due litri e
lire 68.688 per le riparazioni alla macchina a sei li-
tri? Oppure è vero che fra il Garboli e il Morescal-
chi si era convenuto per l'acquisto della macchina a

due litri e la riparazione della macchina a sei li_

3 -

tri la somma globale ed a forfait di L.90.000?

Tutta la controversia è qui.

..

Precisiamo e documentiamo i fatti.

L'Ing. Garboli nell'estate del 1928 si era diretto al Comm. Morescalchi per lamentare alcuni difetti di una macchina sei litri che aveva in precedenza, comprata dal detto signore e per cui doveva dare ancora una rimanenza di prezzo. Il Morescalchi lo convinse che la macchina, di cui il Garboli legittimamente si lamentava, poteva essere riparata e rimessa a nuovo, e che egli avrebbe desiderato transare ogni controversia al riguardo facendo per detta riparazione un prezzo assai conveniente. Però il Morescalchi suggeriva al Garboli di acquistare, nell'occasione, un'altra macchina più leggera a due litri, per la quale pure avrebbe fatto un prezzo conveniente. Risultato delle trattative fu lo scambio delle seguenti lettere che si allegano sotto i numeri 3 e 4

a) Lettera del 3 agosto 1928 del Morescalchi al Garboli in cui si stabilisce il "prezzo specialissimo di L. 90.000" comprendente l'acquisto della nuova macchina due litri e la riparazione da farsi alla macchina sei litri. Si stabilisce inoltre la data delle rate

con cui dovreanno essere versate le 90.000 lire convenute per l'acquisto della nuova automobile e per la riparazione della vecchia. Inoltre si precisa, con note scritta a mano, e siglata dal Morescalchi, che nel detto presso globale a forfait di L.90.000 resta pagata e quindi annullata anche la rimanenza di prezzo della automobile nei litri.

b) Lettera 3 agosto 1928, accompagnante la precedente, e con la quale il Morescalchi spiega che egli non ha omissis ad arte in una sua lettera precedente alcuni particolari di dettaglio concordati col Garboli, ma che comunque li conferma nella sua lettera contratto di pari data. Aggiunge poi, con scrittura a mano, che personalmente, in fabbrica, ~~non~~ ci si intenderà anche nei minimi dettagli.

Naturalmente a queste lettere l'Ing. Garboli si affrettava a dare il suo benestare, con che il contratto veniva posto in essere con tutti i requisiti della legge civile e commerciale. Il contratto stabiliva l'obbligo del Morescalchi di fornire una automobile e di ripararne un'altra e il correlativo obbligo del Garboli di versare, in alcune rate, la somma complessiva, globale, a forfait di L.90.000. Il Garboli ha versato in denaro = come dallo stesso conto Morescalchi in atti = la somma di L. 105.000; quindi la sua obbligazione si

5 = è estinta col pagamento.

..

Distruggiamo alcuni errori della parte avversaria. •
Nella comparsa avversaria l'estensore, certamente ignaro dell'esistenza della lettera - contratto 3 agosto 1928 e dell'altro, ~~che~~ che la conferma e la integra, narra che il Garboli avrebbe acquistata per 47.000 lire la macchina nuova e che avrebbe fatta riparare la vecchia automobile senza conoscere prima il costo della riparazione e anzi rimettendosi a quel prezzo *È, proseguendo in questo errore il fatto,* che la casa costruttrice avrebbe fatto, *mentito in* pieno dal contratto che produciamo, continua a narrare che il Garboli, andato in Germania, chiese alla fabbrica notevoli riparazioni e innovazioni, quasi che queste non fossero state determinate prima col Morescalchi; che l'importo delle riparazioni non si poté stabilire che a riparazioni fatte, tanto più (aggiunge la comparsa) che "durante la loro esecuzione si dovette fornire del materiale prima non previsto, come ad esempio, le sei ruote della macchina la cui sostituzione fu debitamente autorizzata dal Garboli"; e che finalmente l'importo di queste riparazioni poté essere determinato in L. 68.688 come risulta da una lettera della Casa tedesca diretta - si noti bene - al signor Morescalchi.

Basta leggere la lettera contratto 3 agosto 1928 e le altre che la confermano e l'integrano, per far evolvere questo castello di carte.

Il contratto è fra l'Ing. Garbolini e il Comm. Morescalchi. La Casa Daimler Benz non c'entra affatto. Il Comm. Morescalchi contratta per sé, non per la Casa. I rapporti fra il Morescalchi e la Casa tedesca sono estranei al Garbolini. Che la Casa ceda al Morescalchi, suo concessionario, la macchina nuova a questo o a quel prezzo; che ripari la macchina vecchia con questa o con quella spesa, è cosa che non riguarda affatto il Garbolini. Anzi il Garbolini non ha diritto di entrare in questi rapporti. Il Garbolini ha contrattato con il Morescalchi; ha stabilito un determinato prezzo globale (L.90.000) comprendente l'acquisto della macchina nuova e le riparazioni alla macchina vecchia, riparazioni e innovazioni dettagliatamente determinate in contratto; egli ha pagato anche di più di ^{alle} 90.000 lire pattuite, ed ha diritto perciò di non venir più molestato.

Può essere - e noi non vogliamo metterlo in dubbio - che le riparazioni abbiano riportato una spesa alquanto superiore a quella che il Morescalchi aveva prevista quando il 3 agosto 1928 concordò il prezzo a forfait con il Garbolini. Ma questo è affar suo. Non è la

la prima volta che un commerciante sbaglia i suoi calcoli; ma chi contratta con lui non è responsabile delle sue fallaci previsioni.

7=

Un ultimo disperato tentativo fa la comparsa avversaria lasciando credere che le riparazioni alla macchina vecchia furono ordinate alla Fabbrica del Carboli che esigette materia le prima non previsto. Tentativo vano. Le riparazioni da introdurre alla macchina a sei litri sono indicate nella lettera contratto 3 agosto e nell'altra che l'accompagna dove è detto che "personalmente, in fabbrica, ci si intenderà sui minimi dettagli". Dunque il Carboli aveva diritto di esigere tutte le riparazioni e tutte le innovazioni concordate col Morescalchi, come aveva diritto di concordare, in fabbrica, i minimi dettagli della riparazione, senza portare con ciò modificazione alcuna al prezzo a forfait stabilito globalmente in L.90.000.

L'episodio delle sei ruote non prova nulla. Il Morescalchi chiese al Carboli se preferiva ruote metalliche o ruote di legno, senza accennare a differenza di prezzo. Il Carboli, anche per suggerimento del Morescalchi, scelse le ruote di legno. Ecco tutto.

Ripetiamo: il Carboli ha contrattato col Morescalchi un prezzo a forfait; non ha mai dato incarico di far riparare da una Casa tedesca la sua vecchia macchina

8 = impegnandosi di pagare ciò che la Casa avrebbe chiesto.
Qui è tutto il grossolano errore avversario di cui farà giustizia il Magistrato.

..

Un ultimo aspetto della causa.

L'Ingegnere Carboli doveva per il contratto 5 agosto 1928 L. 90.000 al Morescalchi; gli doveva altre piccole somme più sopra riportate e non contestate. In totale gli doveva L. 92.066.

Il Carboli doveva pagare a rate e così fece sempre a scadenza. Ma il Morescalchi lo sollecitava a pagare ancora pretestando che la Casa Daimler Benz gli aveva fatto un conto salato e che l'affare per lui non era stato buono. Il Carboli rispondeva naturalmente che i rapporti fra il Morescalchi e la Casa tedesca non lo riguardavano affatto; e che egli, che non aveva contratto mai con la Casa, non doveva certo saldare i conti che la Casa tedesca mandava al suo concessionario. Però pro bono pacis consentiva a versargli ancora, per pura liberalità e senza obbligo per contratto, alcune migliaia di lire in due diverse riprese. Ma il Morescalchi non parve ancora soddisfatto e pretestando un suo urgente bisogno, mandò il Carboli (vedi interrogatorio del Carboli) l'Avv. Schiavello per ottenere un altro versamento in considerazione del suo cattivo

affare nel quale (egli asseriva) aveva, invece che guadagnato, perduto. Il Garbelli, sempre per desiderio di giovare e per atto di liberalità, si convinse di dare ancora allo Schiavello L.5000, con che il suo esborso in denaro saliva a L.105.000. Chiese all'Avv. Schiavello alla presenza di persona che potrà occorrendo testimoniare, che a scanso di ulteriori noie, gli si rilasciasse il saldo a cui aveva ben diritto avendo sborcato più del convenuto. Ma la dichiarazione di saldo non venne, e venne invece la citazione che ha dato inizio al presente giudizio.

Il quale giudizio non può che concludersi con la reiezione delle domande avversarie giacchè, se un commerciante riceve dalla liberalità del cliente con cui ha contrattato qualche cosa di più di ciò che ha pattuito, e questo per un commendevole sentimento, di pura equità in vista delle asserite perdite risultanti nell'affare concluso, non può trarre dalla liberalità del cliente un diritto a chiedere che tutte le perdite derivanti dal suo erroneo calcolo e dalle sue fallaci previsioni gli siano rimborsate.

Se il magistrato dovesse ammettere un simile principio ogni contrattazione commerciale diventerebbe aleatoria ed incerta.

10 - Sulle prove chieste dall'avversario osserviamo che esse sono inconcludenti ed inutili.

E' inconcludente il capitolo primo che si vuole provare per testi. Che il prezzo della macchina nuova sia stato ridotto da 50.000 a 47.000 lire non ha alcuna importanza nella causa. Il prezzo a forfait di L.90000, risultante dalla lettera contratto, comprendeva anche l'acquisto della macchina nuova, il cui prezzo singolo finiva per non avere più influenza alcuna.

E' inutile il quesito secondo giacchè l'esistenza delle due fatture non ^è contestata dal Garboli, che le ha saldate col pagamento globale di L.105.000 ammesso dalle parti.

Così pure è inutile l'interrogatorie circa il prestito dei marchesi. Il Garboli non lo contesta, ma ha pagato questo suo debito col versamento delle lire 105.000 ammesso dalle parti.

A nostra volta chiediamo, qualora il Tribunale lo creda necessario, di provare con testi che il versamento dell'ultima somma fatta dal Garboli aveva carattere di liberalità extracontrattuale e doveva corrispondere alla fine di ogni molestia.

Pertanto si

CONCLUDE:

che piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni con-

11 - traria istanza eccezione o deduzione.

In via principale: Respingere le domande tutte del
Cassa. Mario Morescalchi con la condanna delle spese
competenze ed onorari del giudizio.

In via subordinata: e salvo gravame ammettere il Gar-
boli a provare mediante testi:

a) che egli ha sempre opposto alle pretese del Morescalchi di ulteriori compensi il contratto 3 agosto 1928, e che gli ultimi versamenti eccedenti la somma pattuita sono stati fatti a titolo di liberalità in seguito alle doglianze del Morescalchi per il preteso cattivo affare concluso;

b) che l'ultimo versamento all'Avv. Schiavello, incaricato dal Morescalchi di rappresentare al Garboli il bisogno urgente in cui versava, doveva avere per corrispettivo la fine di ogni illegittima molestia e una dichiarazione espressa di saldo.

Roma, li 2 marzo 1934 - XII

Avv. Ivanoe Bonomi

Avv. Pier Francesco Corsetti

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

NOTE AGGIUNTE

per l'Ing. ANTONIO GARBOLI

Convenuto

NELLA CAUSA FRA

il detto Ing. A. GARBOLI

CONTRO

il Comm. M. MORESCALCHI

~~~~~

I) E' fuori contestazione che l'Ing. Garboli ha contratto direttamente ed esclusivamente con il Comm. Mario Morescalchi. Che questo ultimo abbia fatto eseguire le riparazioni, che si era assunto di fare, da una Casa tedesca; e questa abbia preteso un determinato prezzo; e che ci sia, a prova, una lettera di detta Casa tedesca al sig. Morescalchi; non è cosa che riguardi l'Ing. Garboli.

Che il Garboli, si sia recato a Stoccarda, che egli abbia in fabbrica discusso qualche dettaglio della riparazione (come gliene faceva diritto la chiara postilla di una delle due lettere da noi esibite), che egli abbia ritirata la macchina riparata dalla fabbrica, tutto ciò non muta il rapporto intervenuto fra le due parti. Garboli ha contratto con Morescalchi; e tutti i rapporti e le obbligazioni che il Morescalchi ha assunti con Case automobilistiche non lo riguarda.

no affatto.

II) Il contratto stipulato fra il Garboli e il Morescalchi ha la data 3 agosto 1928. Consta di due lettere del Morescalchi (una vera e propria lettera - contratto e un'altra che l'accompagna e l'integra con una postilla a cui si siano testè richiamati) e di un benestare del Garboli. In quel contratto si stabilisce:

- a) il Morescalchi vende al Garboli una vettura ~~da~~ due litri carrozzata landaulet;
- b) il Morescalchi si assume di mettere a nuovo la vecchia macchina ~~e~~ sei litri;
- c) il Garboli si impegna a pagare a forfait lire 90 mila in determinate rate. Il contratto ha piena esecuzione. Ed è da questo contratto che nasce il diritto del Garboli di pagare lire 90.000, e di respingere ogni altra pretesa del Morescalchi;

III) Il Comm. Morescalchi assume ora che il contratto 3 agosto 1928 è stato modificato e sostituito da altre pattuizioni. In quali termini? Quale è il contratto nuovo che sostituisce l'antico? Tutto ciò non è detto espressamente.

Dall'atteggiamento avversario si desume però quali sono le temerarie pretese del Morescalchi. Egli vorrebbe far credere:

3 - a) che il contratto 3 agosto 1928 è stato rescisso di comune accordo;

b) che si è convenuto di sostituire ad esso un contratto nuovo e diverso per il quale, a sostanziale modificazione dei primi patti; le riparazioni della vecchia macchina sarebbero state pagate a più di lista sulla fattura della Casa tedesca.

Se il Comm. Morescalchi, che è esperto di affari, avesse concluso un contratto così diverso, in sostituzione di quello da lui chiaramente firmato il 3 agosto 1928, non avrebbe mancato di dargli una forma valida e inequivocabile. Se non l'ha fatto, segno è che non vi fu sostanziale modificazione di patti, talché il contratto da noi esibito resta in tutta la sua efficacia e risolve a favore del Carboli la presente controversia.

IV) Non potendo esibire un contratto posteriore che modifichi o sostituisca il contratto 3 agosto 1928, il Morescalchi tenta vanamente di far credere che l'antico contratto - usando le parole avversarie - " è stato completamente messo in disparte " perchè " si è mutato il tipo di vettura, si è modificata la trasformazione da apportarsi all'altra vettura, e quindi il prezzo."

Il tipo di vettura non è stato sostanzialmente mutato

Il Garboli, che aveva contrattata una landaulet si è accontentato di una torpedo, carrozzeria meno costosa e che ribassa il prezzo della macchina.

Naturalmente il Garboli ha verbalmente convenuto che in compenso del minor prezzo della macchina nuova acquistata si facessero alcune altre riparazioni alla macchina vecchia, e la sostituzione delle ruote, come qualche altra riparazione più completa e finita, rientrano appunto nel compenso spettantegli per il minor prezzo della macchina nuova.

E' appunto da ciò che fra il Garboli e il Morescalchi si è accesa una disputa circa la equità del prezzo globale contrattato dopo i risultati delle varie compensazioni intervenute. Il Garboli ha sempre sostenuto che il prezzo contrattato rimaneva a base inmutabile non solo perchè i contratti vanno eseguiti, ma anche perchè, pur seguendo le indicazioni del Morescalchi, le pretese di costui non si allontanavano troppo dalla cifra concordata, talchè con una lieve esborso in più (che il Garboli per amichevole concessione si dichiarava disposto di effettuare) si poteva raggiungere il pieno soddisfacimento delle due parti. Tale è il preciso significato della lettera 7 dicembre 1929 che il Garboli scriveva al Morescalchi e che l'avversario ha prodotta. Quella lettera ri

5 - spondeva a reiterate doglianze del Morescalchi circa il preteso cattivo affare fatto da lui con il contratto 3 agosto 1928. Poichè il Morescalchi si doleva che le riparazioni alla macchina vecchia gli fossero costate più del previsto (63 mila lire, diceva nella lettera 8 settembre 1928; quasi 69 mila dice e pretende ora!!...) il Garboli gli rispondeva da Viareggio, pur non avendo sotto gli occhi i conti che il Morescalchi gli aveva mandato a sostegno delle sue pretese. E nella lettera il Garboli ricorda:

- a) che le riparazioni (comprese le famose ruote sulle quali si vuole oggi equivocare quasi che non rientrassero nelle riparazioni convenute) non dovevano importare in nessun caso, più di 60 mila lire;
  - b) che da quelle due cifre dovevano dedursi alcune somme per almeno L. 5.300;
  - c) che la vettura nuova essendo piccola ed aperta non valeva al tempo dell'acquisto più di 44 mila lire;
  - d) che versate per buone le richieste del Morescalchi in di avere qualche cosa/più del contratto, queste richieste potevano portare la cifra complessiva a circa L. 98.700, cifra alla quale il Garboli era disposto ad arrivare pur di "procedere alla liquidazione".
- Ora questa lettera non annulla il contratto del 3 agosto 1928 e soprattutto non sostituisce a quel contrat

to un'altra e diversa obbligazione come quella (che è il fondamento della pretesa avversaria) di pagare a piè di lista le riparazioni eseguite. Se una tale lettera potesse interpretarsi come una tacita rescissione del contratto 9 agosto e come la creazione di un nuovo contratto per cui il ~~Garboli~~ Garboli dovrebbe ora pagare tutto ciò che il Morescalchi asserisce di avere speso per le macchine nuova e vecchia, vorrebbe dire che ogni concetto giuridico è sovvertito.

V) La lettera esibita avversariamente ha questo unico significato: un'adesione del Garboli a tener conto delle lamentazioni del Morescalchi circa l'onerosità del contratto eseguito, e quindi la promessa di andare incontro al desiderio del Morescalchi di essere reintegrato parzialmente del danno che le sue cattive previsioni gli hanno cagionato. E che il Garboli abbia mantenuta largamente la promessa non c'è di discussione. Nella sua lettera il Garboli ammetteva che il Morescalchi avesse speso per le riparazioni alla macchina vecchia e per la cessione a lui della nuova un poco di più di quanto si era contrattato a forfait e cioè L. 98.700. Ebbene ha dato in danaro (comprese le altre piccole partite per complessive L. 2.000) L. 105.000. Ci pare che basti!

VI) Abbiamo proposto, in via del tutto subordinata,

7 - due capitoli di prova per testi onde dimostrare che se il Garboli ha dato più della somma convenuta la sua intenzione era soltanto quella di andare incontro alle pretese avversarie per amore di pace e di tranquillità, talchè anche l'ultimo esborso di lire 5.000 venne fatto, come ha detto il Garboli nel suo interrogatorio, con l'intesa di ottenere una dichiarazione di saldo, dichiarazione che il Morescalchi non gli aveva poi mandata. Ora qui il nostro contraddittore equivoca. Egli crede che si voglia sostituire alla inesistente quietanza a saldo una prova per testi. Ma basta leggere i nostri capitoli di prova per chiarire l'equivoco.

Concludiamo confidando che la saggezza del Tribunale farà giustizia delle infondate pretese avversarie.

Roma, li 24 Marzo 1934 - XII -

Avv. Franco Bonomi  
Avv. Pier Francesco Corsetti

Per il Collegio

AVV. P. F. CORSETTI  
ROMA  
VIA VALADIER N. 20  
TELEF. 22-227

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

NOTE AGGIUNTE

per l'Ing. ANTONIO GARBOLI

Convenuto

NELLA CAUSA FRA

il detto Ing. A. GARBOLI

CONTRO

il Comm. M. MORESCALCHI

I) E' fuori contestazione che l'Ing. Garboli ha contratto direttamente ed esclusivamente con il Comm. Mario Morescalchi. Che questo ultimo abbia fatto eseguire le riparazioni, che si era assunto di fare, da una Casa tedesca; e questa abbia preteso un determinato prezzo; e che si sia, a prova, una lettera di detta Casa tedesca al sig. Morescalchi; non è cosa che riguardi l'Ing. Garboli.

Che il Garboli, si sia recato a Stoccarda, che egli abbia in fabbrica discusso qualche dettaglio della riparazione (come gliene faceva diritto la chiara postilla di una delle due lettere da noi esibite), che egli abbia ritirata la macchina riparata dalla fabbrica, tutto ciò non muta il rapporto intervenuto fra le due parti. Garboli ha contratto con Morescalchi; e tutti i rapporti e le obbligazioni che il Morescalchi ha assunti con Case automobilistiche non lo riguarda.

no affatto.

II) Il contratto stipulato fra il Garboli e il Morescalchi ha la data 3 agosto 1928. Consta di due lettere del Morescalchi (una vera e propria lettera = contratto e un'altra che l'accompagna e l'integra con una postilla a cui ci siamo testè richiamati) e di un bonestare del Garboli. *In* quel contratto si stabilisce:

- a) il Morescalchi vende al Garboli una vettura ~~da~~ due litri carrozzata landaulet;
- b) il Morescalchi si assume di mettere a nuovo la vecchia macchina ~~e~~ sei litri;
- c) il Garboli si impegna a pagare a forfait lire 90 mila in determinate rate. Il contratto ha piena esecuzione. Ed è da questo contratto che nasce il diritto del Garboli di pagare lire 90.000, e di respingere ogni altra pretesa del Morescalchi;

III) Il Comm. Morescalchi assume ora che il contratto 3 agosto 1928 è stato modificato e sostituito da altre pattuizioni. In quali termini? quale è il contratto nuovo che sostituisce l'antico? Tutto ciò non è detto espressamente.

Dall'atteggiamento avversario si deduce però quali sono le temerarie pretese del Morescalchi. Egli vorrebbe far credere:

- 3 - a) che il contratto 3 agosto 1928 è stato rescisso di comune accordo;
- b) che si è convenuto di sostituire ad esso un contratto nuovo e diverso pel quale, a sostanziale modificazione dei primi patti; le riparazioni della vecchia macchina sarebbero state pagate a più di lista sulla fattura della Casa tedesca.

Se il Comm. Morescalchi, che è esperto di affari, avesse concluso un contratto così diverso, in sostituzione di quello da lui chiaramente firmato il 3 agosto 1928, non avrebbe mancato di dargli una forma valida e inequivocabile. Se non l'ha fatto, segno è che non vi fu sostanziale modificazione di patti, talchè il contratto da noi esibito resta in tutta la sua efficacia e risolve a favore del Garboli la presente controversia.

IV) Non potendo esibire un contratto posteriore che modifichi o sostituisca il contratto 3 agosto 1928, il Morescalchi tenta vanamente di far credere che l'antico contratto - usando le parole avversarie - " è stato completamente messo in disparte " perchè " si è mutato il tipo di vettura, si è modificata la trasformazione da apportarsi all'altra vettura, e quindi il prezzo."

Il tipo di vettura non è stato sostanzialmente mutato

Il Garboli, che aveva contrattato una landaulet si è accontentato di una torpedo, carrozzeria meno costosa e che ribassa il prezzo della macchina.

Naturalmente il Garboli ha verbalmente convenuto che in compenso del minor prezzo della macchina nuova acquistata si facessero alcune altre riparazioni alla macchina vecchia, e la sostituzione delle ruote, come qualche altra riparazione più completa e finita, rientrino appunto nel compenso spettantegli per il minor prezzo della macchina nuova.

E' appunto da ciò che fra il Garboli e il Morescalchi si è accesa una disputa circa la equità del prezzo globale contrattato dopo i risultati delle varie compensazioni intervenute. Il Garboli ha sempre sostenuto che il prezzo contrattato rimaneva a base immutabile non solo perchè i contratti vanno eseguiti, ma anche perchè, pur seguendo le indicazioni del Morescalchi, le pretese di costui non si allontanavano troppo dalla cifra concordata, talchè con una lieve esborso in più (che il Garboli per amichevole condiscendenza si dichiarava disposto di effettuare) si poteva raggiungere il pieno soddisfacimento delle due parti. Tale è il preciso significato della lettera 7 dicembre 1929 che il Garboli scriveva al Morescalchi e che l'avversario ha prodotta. Quella lettera ri

5 = spondeva a reiterate doglianze del Morescalchi circa il preteso cattivo affare fatto da lui con il contratto 3 agosto 1928. Poichè il Morescalchi si doleva che le riparazioni alla macchina vecchia gli fossero costate più del previsto (63 mila lire, diceva nella lettera 8 settembre 1928; quasi 69 mila dice e pretende ora!) il Garboli gli rispondeva da Viareggio, pur non avendo sotto gli occhi i conti che il Morescalchi gli aveva mandato a sostegno delle sue pretese. E nella lettera il Garboli ricorda:

- a) che le riparazioni (comprese le famose ruote sulle quali si vuole oggi equivocare quasi che non rientrassero nelle riparazioni convenute) non dovevano importare in nessun caso, più di 60 mila lire;
  - b) che da quelle due cifre dovevano dedursi alcune somme per almeno L. 5.300;
  - c) che la vettura nuova essendo piccola ed aperta non valeva al tempo dell'acquisto più di 44 mila lire;
  - d) che versate per buone le richieste del Morescalchi di avere qualche cosa <sup>in</sup> più del contratto, queste richieste potevano portare la cifra complessiva a circa L. 98.700, cifra alla quale il Garboli era disposto ad arrivare pur di "procedere alla liquidazione".
- Ora questa lettera non annulla il contratto del 3 agosto 1928 e soprattutto non sostituisce a quel contratto

to un'altra e diversa obbligazione come quella (che è il fondamento della pretesa avversaria) di pagare a piè di lista le riparazioni eseguite. Se una tale lettera potesse interpretarsi come una tacita rescissione del contratto 9 agosto e come la creazione di un nuovo contratto per cui il ~~Morescalchi~~ Garboli dovrebbe ora pagare tutto ciò che il Morescalchi asserisce di avere spese per le macchine nuova e vecchia, vorrebbe dire che ogni concetto giuridico è sovvertito.

V) La lettera esibita avversariamente ha questo unico significato: un'adesione del Garboli a tener conto delle lamentazioni del Morescalchi circa l'onerosità del contratto eseguito, e quindi la promessa di andare incontro al desiderio del Morescalchi di essere reintegrato parzialmente del danno che le sue cattive previsioni gli hanno cagionato. E che il Garboli abbia mantenuta largamente la promessa non c'è di discussione. Nella sua lettera il Garboli ammetteva che il Morescalchi avesse speso per le riparazioni alla macchina vecchia e per la cessione a lui della nuova un poco di più di quanto si era contrattato a forfait e cioè L. 98.700. Ebbene ha dato in denaro (comprese le altre piccole partite per complessive L. 2.000) L. 105.000. Ci pare che basti!

VI) Abbiamo proposto, in via del tutto subordinata,

7 = due capitoli di prova per testi onde dimostrare che se il Garboli ha dato più della somma convenuta la sua intenzione era soltanto quella di andare incontro alle pretese avversarie per amore di pace e di tranquillità, taleché anche l'ultimo esborso di lire 5.000 venne fatto, come ha detto il Garboli nel suo interrogatorio, con l'intesa di ottenere una dichiarazione di saldo, dichiarazione che il Morescalchi non gli aveva poi mandata. Ora qui il nostro contraddittore equivoca. Egli crede che si voglia sostituire alla inesistente quietanza a saldo una prova per testi. Ma basta leggere i nostri capitoli di prova per chiarire l'equivoco.

Concludiamo confidando che la saggezza del Tribunale farà giustizia delle infondate pretese avversarie.

Roma 24 Marzo 1934 - XII -

Av. Franco Bonomi  
Av. Pier Francesco Conzatti



AUTOPALACE

Mario Morescalchi

AGENZIA GENERALE  
AUTOMOBILI

"MERCÉDÈS" BENZ

ROMA Via Sicilia 52-54-56

( PRESSO VIA VENETO )

AV=1



Roma li 31 Luglio 1928

Egr. Signor Ing. Antonio Garboli

Via Buonarroti 71

Viareggio

In seguito a quanto verbalmente stabilito mi prego confermare quanto segue:

Mi impegno di fornire entro il 15 Agosto p.v. in fabbrica una vettura due litri - sei cilindri - ultimo tipo - carrozzata landaulet come da fotografia in suo possesso. La suddetta vettura si intende con tappezzeria interna ed esterna in pelle colore verde scuro.

Inoltre le farò mettere in ordine la vettura sei litri cambiando il sistema di molleggio posteriore, applicando il servo freno basso Devandre guida a sinistra, messa a nuovo del differenziale cambio e motore ed applicando tutte le modificazioni e migliorie come nelle vetture che verranno consegnate entro settembre e ottobre c.a.

La vettura verrà riverniciata a nuovo alla nitrocellulosa color rosso scuro e nero come da scelta che Ella farà personalmente in Fabbrica in occasione del ritiro della due litri ed alla consegna della vettura sei litri.

Alla carrozzeria interna della sei litri verrà pure applicata la pelle al posto della stoffa come da scelta che Ella farà personalmente

Il prezzo specialissimo sarà stabilito di comune accordo in L.90.000.== da pagarsi:

L.25.000.= subito ; L.20.000.= alla consegna della due litri; L.25.000.= alla consegna della sei litri; L.10.000.= dopo due mesi dalla consegna della sei litri; e L.10.000.== dopo quattro mesi dalla consegna della sei litri.

Nel prezzo convenuto resta compreso i seguenti pezzi extra: Paraurti anteriori e posteriori - Stop - Contax Zeiss - un campanello - Specchietto - tergicristallo - fodere interne - strapontini invisibili - verniciatura alla cellulosa con filettatura - sesta ruota applicata - piccolo baule.

Nell'attesa di Sua regolare conferma ringraziandola distintamente La saluto.

Dato Morescalchi

prezzo macchina nuova £ 50,000

(non si è fatto ma questo prezzo)

si combinò un prezzo globale  
di £ 90,000 per macchin. nuova  
e riparaz. Macchin.

Ven. lettere 31 luglio 3 agosto 1928

La vecchia macchina da riparare  
era precisamente quella  
dal Morescalchi nel 1925

quindi mesata affer. pag. 6  
che questa vecchia macchina  
non sia puramente nuova

nel 1925 vendette l'azienda  
alle difetti - (c'era una  
trattenta fino a macchina  
perfetta)

nel 1928 Morescalchi propose

a) venerdì 27 luglio. <sup>2</sup>macchina di Pirelli  
nuova (2 litri)

b) di riparazione. macchina di Pirelli  
(singola) nuovo modello. <sup>la</sup> nuova e di tipo moderno.

In fatti lettera 3 agosto viene  
stabilito prezzo 90 mila lire

(una separata, una di fatto  
prezzo della nuova distinta)

Peri note di somma  
alla rimessa delle  
sei litri

Lettera 31 luglio non esatta  
ripuntata da Garbo.

More Macchini Società

Lettera 3 agosto con le lettere  
accoppiate

5

L'incotto a Stuccarda dopo  
lettera - contratto.

Al 45 agosto 1928 tutti i  
morcechini nuovi a Stuccarda  
e rilascia la vecchia per  
riparare.

Puote un cinese se volevo  
morte metallica o morte di legno  
(per lui morre real tipo Landry  
indifferente, ma acciamo  
a differenza di press) (press)  
Parlo preferis, piroli  
di legno per a maggior  
del Morre real per lo

per quanto costa <sup>4</sup> euro meno  
della altri, siamo più adatte  
per una macchina pesante

Lettera 8 settembre  
copia non firmata  
che il Messicani tramite  
al Garboli molto tempo  
dopo la data e cioè  
l'operazione

~~con~~ consegna della  
macchina riparata.

(per Garboli non  
ricevuto l'originale  
della lettera.)

7 mila +  
7 m.  
e non 15.500 <sup>14</sup> marchi  
comparso

5  
due al comune di 4,15

risorse di 69,000

69,000

---

Comparsa 69,000

50,000

1552

4,74,50

4,0,10

---

120,725,50

---

Garibol proteste contro  
richiesta aumento alla  
stabilita, e dichiarando che

non potevo a 60 doveva entrare  
nei rapporti fra Mr. e la  
Ditta, e chiedendo regolare  
fattura del Messascalchi  
(non della Ditta) in cui fosse  
vinta del contratto e  
per avere la giunta  
finale.

Invece il Messascalchi usò  
tattica: chiederò account  
prestante immediatamente  
bisogno incassare anche  
modestamente, rimandando  
la liquidazione degli  
a un momento più  
tranquillo per ora che  
ci si sarebbe avvertito.

Conto della pag. 4

de conto di Proscatchi  
ma se conto document

Imparati un 69.000  
avvicina copia  
nuova (con rid. 3000) 47.000

|            |         |
|------------|---------|
| o nuova ma | 1.552   |
| L 120 ma   | 574     |
| ma         | 400     |
|            | 102.066 |

Con diversi accounti  
farlo avere versato  
102 mila

Conto Garbol.

8

globale - 90.000

1.552

Date in  
varie riprese

474,50

102 + 6000 =

40.10

108 mila

92.066.60

Avv. Schiavillo che disse  
esser venuto anche in un  
anno (un'ora prima assina)

per le condiz. gravi del Moris  
e sollecitando di aggiungere  
ancora qualche cosa perché  
al Moris che lui lo rif. era  
costato più di quello che  
procedeva Ling. Garbol. per

presente alla Schiavelli che  
ci non poteva essere una  
sventura per lui. Che aveva  
accettato il prezzo globale  
(90.000) per altre motivi  
quadruplicare sei nuove  
marchina

e evitare controversia  
per la prima marchio  
che individuata stata data in  
perfetto ordine.

In presenza testimoni  
Giovanni di Dio alla Schiavelli  
che per fare una admissio  
ne a fare un admissio  
di cui protettore di parte  
considerando un altro che  
a me la Libero, cui che

Lo Schiavello avrebbe dato 10  
a lasciare da qui il suo  
soldo (cont. 11/11)  
Invece nessuno ci fece  
nessun conto ~~di nulla~~ ~~nessun~~  
dopo una ~~città~~ ~~di~~ del 23 gen.  
di un secolo.

Roma, 2 febbraio 1935

Cara Garboli,

Le mando quattro conti relativi a quattro pratiche ormai concluse e che le illustro brevemente:

Causa Morescalchi - Garboli - Come è detto nelle premesse al voto, la seconda fase della vertenza giudiziaria si è conclusa con l'ammissione della prova da noi chiesta. Davanti a questo risultato è parso all'av. Piazza di non dover insistere ~~con~~ <sup>così che egli</sup> ~~non~~ <sup>ci ha</sup> notificata la sentenza e non ha ricambiato la causa per fare la prova. ~~Non~~ <sup>potremmo</sup> se ella lo crede opportuno) riassumere la causa, dare la prova, e ottenere la sentenza del Tribunale che certo, in caso di nostra vittoria, condannerà il Morescalchi a tutte le spese. Ci conviene passare all'attacco, dopo esser stati fin qui sulla difensiva? È il sig.

Marescalchi; se condannato  
alle spese, e in grado di ~~pagarle?~~  
~~Essa~~ pagarle? ~~Ed~~ Attendendo su  
questo punto le sue istruzioni,  
perchè se il Marescalchi non  
può pagare o opporre <sup>altre</sup> ~~nuove~~  
resistenze, ~~le nuove spese~~ ~~non~~  
~~non~~ di recuperare le spese  
non consiglia <sup>certo</sup> di farne altre.

~~Vertenza~~

Pratiche con l'Istituto di Assicurazione  
Infortuna - La ~~pratica~~ pratica è  
abbastanza illustrata nel conto.

Pratiche per il rispetto del Consiglio  
di Amministrazione. Anche queste  
pratiche sono illustrate nel conto.  
Voto soltanto che le pratiche  
relative alla liquidazione dell'ing.  
Luzatti si sono arrestate subito per

l'inizio della causa davanti la  
Magistratura del Lavoro affidata all'avv.  
Luigi Fardini.

Composizione della vertenza Società Garbolini e  
Baldoni. Le pratiche hanno avuto  
due fasi: una prima nella quale  
le trattative si sono svolte fra l'avv.  
Cino e il sottoscritto; una seconda  
nella quale ai due predetti si è  
aggiunto, di comune accordo, l'avv. Quini.  
La legge <sup>certa</sup> ella riguarda nell'art. 5 dell'atto  
di transazione 30 luglio 1934 e dice:  
«Le due parti si riservano di bign-  
dere per proprio conto i rispettivi  
rappresentanti nel Collegio degli amiche-  
voli compositori, cui esorvero reciprocamente  
dal vincolo di solidarietà. Al terzo  
compositore avv. Quini assegnano a  
compenso £ 5000 convenendo che tale  
spesa sia sopportata per metà»

da ciascuna delle parti: si è però creduto  
 pertanto di stabilire ~~come~~ <sup>per la mia</sup> ~~stato~~  
~~compensato~~ ~~per~~ ~~l'operato~~ ~~nel~~  
 modo arbitrario <sup>in compensazione</sup> ~~modo~~ inferiore  
 a quello assegnata al Finis  
 e pari ai due quinti ~~della~~  
~~stessa~~ di quello.

In complesso i quattro conti portano  
 a questo risultato.

|                                       |   |       |
|---------------------------------------|---|-------|
| Causa Marescalchi                     | £ | 900   |
| Pratiche Assic. Infortuni             | £ | 500   |
| Piassetto Consiglio d'Amministrazione | £ | 1,000 |
| L. Vertenza e lodo Garboli-Raddoni    | £ | 3,000 |
|                                       |   | <hr/> |
|                                       |   | 5,400 |

Le invio i migliori saluti sperando  
 di vederla qualche volta <sup>per me</sup>  
 verrà a Roma. & aff.

Società ~~Carboli~~ = Baldoni

e lodi degli anni che vol' compariranno

Esame della questione  
conferenza con l'Aut. Tirso rappre-  
sentante del Baldoni

Riesame <sup>delle vertenze</sup> con l'Aut. Tirso e

ragionieri delle due  
parti per un tentativo

di compromesso

conferenze varie con le due  
parti e ~~intesa~~ <sup>intesa</sup> di deferire

la risoluzione <sup>ad</sup> un lodo

da emettersi dai rappre-  
sentanti delle due parti e

da un terzo nominato di  
accordo

£ 500

Stesura di un memoriale  
per ~~la~~ Società Carboli ~~per~~ a

illustrazione delle varie  
vertenze e delle ragioni

della Società - (pagine

dattilografate 24) 10 settembre  
1933

£ 500

Da riportare 1000

Riparto 1000

~~conferenze~~

Libro degli amici e volti  
compositori.

Interrogatorio delle  
parti.

Dieci conferenze dei  
compositori.

Decisione del 30 luglio  
1937 con la quale

le parti definiscono  
e transigono ogni loro  
vertenza.

---

L. 2000

---

L. 3000

160

Causa promossa da Mario Morescalchi

contro  
ing. Antonio Garboli

La causa, ~~che si era conclusa con l'interrogatorio Garboli del 14 aprile 1932~~, venne riassunta dal Morescalchi il 9 dicembre 1932 a mezzo dell'avv. Piaggi.

In questa seconda fase della causa la difesa del Garboli (avvocato Bonanni col procuratore avv. Corsetti) si produsse debitamente bollati i contratti e si chiese la prova testimoniale per provare che « l'ultimo versamento fatto dal Garboli all'avv. Schiavello doveva avere per corrispettivo la fine di ogni illegittima molestia e una dichiarazione esplicita di saldo ».

La sentenza interbutoria del Tribunale accogliendo le tesi della difesa Garboli ha ammessa la richiesta prova testimoniale. Ma la controparte sig. Morescalchi, prevedendo l'esito della prova decisiva,

La ~~causa~~ non si è fatta, come  
doveva, parte diligente, dimostrando  
con il suo comportamento di voler  
desistere dalle ~~altere~~ sue pretese.

La prima fase della causa è  
stata saldata con L. 580 il 29 luglio  
1933; alla seconda fase ~~in fine~~ si  
riferisce al presente conto.

~~Studio della causa e dei documenti e~~  
~~Studio della causa~~  
Preparazione della ~~conclusione~~  
~~La~~ conclusionale <sup>in data</sup> 2 marzo 1934  
(pag. 11 dattilografate) — — — L. 460

Spese e competenze del procu-  
ratore avv. Corsetti (come da nota  
allegata) — — — 440

---

L. 900

Pratiche  
prepo l'Istituto Assicurazioni Infortuni  
per la Società Autonomo Garboli.

- 10 gennaio 1934. Esame delle questioni pendenti £ 180
- 15 gennaio 1934. Conferenza con il comm.  
Gautini dell'Ist. Ass. Infortuni  
per ottenere la dilazione dei pagamenti £ 150
- 26 gennaio 1934. Conferenza con l'ing.  
Luzatti circa i pagamenti stessi £ 50
- 26 gennaio 1934. Nuova conferenza con  
l'ing. Gautini per ottenere  
la ratifica dei successivi paga-  
menti. £ 150

---

£ 500

cinghentesimo

Pratiche relative  
al riassetto del consiglio di Amministrazione  
della Società S. Garboli 1934

- 20 giugno 1934 - Conferenza con l'ing. Antonio Garboli circa la situazione del consiglio.
- 21 giugno 1934 - Conferenza con l'avv. Margherita e l'ing. Agnone
- 24 giugno 1934 - Viaggio a Vareggio per conferire
- 26 giugno 1934 - Colloquio con l'ing. Garboli
- 27 giugno 1934 - Conferenza con l'ing. Merada assistito dall'avv. Barbi
- 28 giugno 1934 - Assistenza alla ~~seduta~~ <sup>seduta</sup> antimeridiana e pomeridiana dell'assemblea dei soci della Società Garboli
- 30 giugno 1934 - Pratiche infruttuose per una amichevole ~~liquidazione~~ liquidazione delle pretese dell'ing. Gino Luzzatti

In complesso L. 10 00

Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI  
Dr. Proc. CRISTOFORO BARBERIO CORSETTI  
Dr. Proc. MARCELLO BARBERIO CORSETTI

Via Valadier, 20

R o m a

*L. L. Avv. Prof. Franco Bonomi*

Conto Corsetti  
14 gennaio 1935

---

|            |        |
|------------|--------|
| Spese      | 152.90 |
| Completare | 289.05 |
|            | <hr/>  |
| £          | 441,95 |



SOCIETÀ ANONIMA

# Cementi Armati e Costruzioni Ing. Antonio Gàrboli

CAPITALE SOCIALE L. 3.000.000

SOLAI BREVETTATI  
PALIFICAZIONI —  
PONTILI - HANGARS  
IMPORTANTI LAVORI ESEGUITI  
— IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Racc.ta

Roma (134)

20/II/35. XIV

VIA TIRSO 90  
TELEF. 85-278

Si prega nella risposta  
citare il N. 317

S.E. l'Avv. Imanoe Bonomi

R O M A

Piazza della Libertà 4

L'ing. Gàrboli ci incarica di trasmetterLe l'unito  
atto di appello Morescalchi firmato in calce.

Distinti ossequi

SOC. AN. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI  
"ING. ANTONIO GARBOLI,"

*Finis*

1 allegato

*Consegnato all'avv. Corsetti  
il 29 novembre 1935*

Roma, 21 febbraio 1937

Caro Garboli,

come Ella certo ricorda, il ~~fig.~~ ~~com.~~ Mario Morescalchi, ~~è~~ ~~per~~ e per esso l'avv. Piapa, non si è subito acquietato alla sentenza sgarbata del Tribunale, ma, sulla fine del 1935 volle ricorrere ~~alla~~ in Appello contro la sentenza stessa.

Ella con sua lettera del 20 novembre 1935, N. 317, mi mandò l'atto di appello che l'avv. Piapa le aveva notificato, con ~~la delega~~ ~~in~~ ~~calce~~ ~~del~~ ~~quale~~ ella appose la sua delega ~~perché~~ ~~io~~ ~~potessi~~ ~~firmare~~ ~~il~~ ~~documento~~.

Infatti mi costituì, ~~con~~ a mezzo del procuratore avv. Corsetti, che in tale qualità assistette nel primo giudizio.

Dopo ~~le~~ sette rinvii e dopo le mie esplicite ~~di~~ dichiarazioni che non c'era alcun accomodamento possibile, l'avv. Piapa ha receduto dalla causa.

Questa ~~piccola~~ ~~cosa~~ ha importato qualche spesa che ~~mi~~ mi permetto di inviargli in due piccoli conti: uno di L. 100

per le mie prestazioni l'altro di  
£ 184 per le spese <sup>e competenze</sup> prestazioni del mio  
contabile. In complesso £ 289.

Colgo l'occasione per inviarle i  
miei più cordiali saluti.

29 febbraio 17

Conto Avv. Corsetti

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| onorari (ridotti del 15%) | 149,20 |
| Spese                     | 40     |
|                           | <hr/>  |
|                           | 189,20 |

Conto Avvocato Soranni

Per l'esame dell'atto di  
Appello, e per le  
trattative che hanno  
condotto alla desistenza  
avversaria

onorario e spese  
dedotto il ~~tributo~~  
15%

100  
 Soranni  
 19 marzo  
 J. J. J.

R. Tribunale di Roma

Sez. II



Ing. Antonio Garboli

convenuto

contro

Comm. Mario Morescalchi

attore

AVV. P. F. CORSETTI  
VIA VALADIER 20 - ROMA

9 dicembre 1932

R° TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. II°

Ing. CAROLI ANTONIO

92.  
3330

CONTRO

Il Signor MARIO MORZSCAICHI

ADV. P. F. CORSETTI

CORSO UMBERTO I° N. 184



*M. Carsetta*



R. TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Atto di Citazione

Ad istanza del Sig. **Marie Merescalchi**, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompei Magae 106, presso l'Avv. Comm. **Cecilia Ivo**, dal quale sarà rappresentato e difeso col Procuratore in causa **Avv. Galisio De Galisio**.

Le sottoscritte Ufficiali Giudiziarie, addette al R. Tribunale di Roma.

Premesse che il Sig. **Merese** ebbe a più riprese a fermare al Sig. **Ingegner Antonio Garbelli**, merci diverse e che gli deve tuttora avere un residuo di **L. 12.735,50**.

che nulla essendovi valsi i reiterati solleciti per ottenere il saldo di detta somma, l'istante si vede ora costretto ad adire il competente Magistrato.

Tutte ciò premesse e ritenute le ridette Uff. Giudiziarie ne citate, come nel presente atto formalmente

CITO

Il Sig. **Ingegner Antonio Garbelli**, dem. in Roma Via Tirse 64, a comparire dinanzi al R. Tribunale civile di Roma, sez. destinata, nella sua nota sede al Palazzo di Giustizia, il giorno *9 febbraio 1931* ore 10 e seg. per ivi reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

1631  
9 FEB 1931

sentirsi condannare al prete ed immediate pagamento,  
in favore delle istanze, della somma di L. 12.735,50,  
per il titolo di cui la narrativa oltre gli interessi  
legali, commerciali dal giorno del mandato e fino  
all'effettivo pagamento oltre le spese competenti ed  
onerari del presente giudizio.

Con sentenza provvisoriamente eseguibile accontenta-  
te gravame.

Salvis Juribus

Io sottoscritto *Ufficiale Giudiziario* del Tribunale di Roma

ho notificato - a mezzo di *ufficiale giudiziario* autorizzato

il suddetto atto a

*Luz. Antonio Garbolis*

meccanico consegnato di *Spesola* - copia

alla *madre* di *Giuseppetti*

*Licia* addetta all'ufficio

incaricandosi della consegna

in *di* *lui* precaria assenza

*Roma* *28* *febbraio 1931*

*uff. giud.*

*Hand*



Deleg. a rappresentar nell' causa  
p. avv. Ivo Maria Bonomi e  
Pier Giovanni Corsetti

*[Signature]*

li' 1 febbraio 1931

*[Signature]*



M. Lorette  
Paris 6<sup>m</sup>



R° TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. II°

COMPARSA

dell'Ing. ANTONIO CARBOLI rappresentato e difeso da  
gli Avvocati Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti  
e domiciliato elettivamente nel suo studio in Roma,  
Corso Umberto I° 184

- convenuto

CONTRO

Il Signor Mario Marescalchi,

- attore

\*\*\*\*\*

Effettivamente tra il Signor Ing. Carboli e il  
Signor Mario Marescalchi, che ha una agenzia automo-  
bilistica in Via Veneto, sono corso nel 1928 dei rap-  
porti per acquisti fatti dal Carboli che pattuì le  
condizioni e il prezzo. Ma tali rapporti sono già  
stati liquidati e null'altro può pretendere il Signor  
Marescalchi. Il quale nella sua citazione introdutti-  
va nel giudizio e poi nella sua comparsa conclusiona-  
le nulla dice circa il fondamento della sua pretesa  
di avere L. 12.735,50 quale - così si legge - "residuo  
importo merci fornite e prestazioni varie".

E' di tutta evidenza che per avere diritto a così  
cospicua somma non basta asserire che gli è dovuto  
un residuo importo, ma occorre dimostrare che - dopo  
i pagamenti che gli sono stati fatti dall'Ing. Carboli



rimane ancora un residuo, che questo residuo ammonta precisamente alla cifra indicata, e che il Signor Morescalchi, a norma dei patti e delle intese intercorse, ha diritto di pretenderlo.

Nella ~~ca~~ invece l'attore ha provato e tentato di provare per cui è del tutto infondata la sua domanda principale così come la sua domanda subordinata. Infatti il capitolo proposto per interrogatorio non fa per la sua indeterminatezza alcuna luce sulla questione, sapendosi già, dallo stesso atteggiamento del convenuto, che il Garboli non crede affatto di dovere la residua somma pretesa. E perciò tale interrogatorio va respinto perchè indeterminato e inconcludente.

SI CONCLUDE

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale  
reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,  
respingersi la domanda principale e quella subordina-  
ta contenuta nella comparsa conclusionale per il  
Signor Mario Morescalchi.

Con la condanna dell'avversario alle spese ed onora-  
ri tutti di causa.

Roma, 3 giugno 1931

*Luigi De Fois*  
*Vasco Bonomi*

In Nome di S. M.

Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e per volontà della  
Nazione

Re d'Italia.

Morabito

Il Tribunale Civile di Roma.

Sezione II. Composta dei sig. Magistrati:

Cav. Murante Giuseppe. Presidente.

Cav. Pacaccio Carmine. giudice.

Cav. Arcisidelli Felice. giudice est.

ha emanato la seguente

sentenza.

Nella causa commerciale a rito  
summano iscritta al No. 11030 del Ru.  
lo generale di giudizio per l'anno  
1937 posta in decisione all'udenza  
del 21 Marzo 1936. a XII.

Ha

Morenacci Mario domiciliato in Roma.

ed elettivamente in piazza Araceli.

No. 36 presso il proc. avv. facommo

Pizza che lo rappresenta e spende

con procura 21 febbraio 1937. att.

Notar Mauro.

Atore.

## Contro

faboli' Antonio dritto in Roma  
ed elettramente in via Valader  
N.º 20 presso il proc. av. P. A.  
Costetti che lo rappresenta e spende  
in nome all'av. Franco  
Ponzi con delega in calce N.º 47.  
Irene.

## Convenuto.

### Oggetto.

Pagamento merce.

All'adienza N.º 739 come della  
causa i procuratori delle parti,  
percio le seguenti

### Conclusioni

Per l'attore:

Prima al Tribunale di Roma

In via principale:

ogni contava stanza, ecce-  
zione e de deponere respunti,  
condannare il sig. Antonio  
Caroli al pagamento a favore  
del Com. Mio Marescalchi  
della somma di L. 1223. 50 -  
per i lib. N.º cui in narrativa,

con gli interessi dal giorno  
del mancato pagamento  
al giorno dell'effettivo paga-  
mento, con la condanna alle  
spese, comprese ed onorari  
del giudice. e con sentenza prov-  
visoriamente eseguibile.

In via subordinata - e salvo prova  
me a convincere il concludente  
a provare a / mediante testi:

1/ Che il prezzo convenuto nello  
atto 1928 tra il Morescalchi e il  
Faboli per la macchina Mercedes  
due litri ora N L 10000 - e che solo in  
seguito tale prezzo fu dal Morescalchi  
ridotto a lire 42000.

2/ Che il giorno 11 giugno 1929 il  
Faboli ordinò al Morescalchi  
la merce di cui alla copia della  
fattura N° 681 che si produce al  
verbale, e che il giorno 12 luglio  
1929 il Faboli acquistò la  
merce di cui alla copia della fattura  
N° 709. b) mediante interposizione  
da definire al sig. Antonio Faboli:

1/ Le sia vero o no che esso  
rispondente ebbe in prestito  
dal Marescaldi in Stoccarda nello  
Agosto 1928 la somma di franchi:  
Suffici: 700 e di marchi: Redenti: 100.  
Con riserva d'agguinzare o versare  
se del caso. Roma. L. 19/11. 1924 XII

It. avv. Francesco Piappa.

Con comparsa aggradata:

Ci mettiamo alle già prese con-  
clusioni, rinviando al Capitolo  
II della prova per testi e all'interro-  
gatorio, essendo le prove ormai  
superflue date le ammissioni  
del convenuto.

Roma. L. 11. 3. 1924. XII.

It. avv. Francesco Piappa.

Per il convenuto:

Pravia all. II. On. Tribunale, re-  
sposta ogni contraria istanza, ecci-  
zione e deduzione.

In via principale:

Respingere le domande fatte  
del convenuto. Mario Marescaldi  
con la condanna delle spese con

prelevare ed occuparsi del giudizio.

Curia subordinata:

e salvo parame, ammettere il fatto.  
a prorroga medesima lenti: a/ che  
egli ha sempre offerto alle pretese  
del Morescalchi di ulteueri con-  
tarsi il contratto Rayotto 1928. ed  
gli altri versamenti eccedenti  
la somma pattuita sono stati  
fatti a titolo di liberalità in seguito  
alle doglianze del Morescalchi per  
il prefato contratto affare concluso.

b/ che l'ultimo versamento dello  
av. Schiavello, incaricato del Mo-  
rescalchi di rappresentarlo al fatto:  
il brogno urgente in cui versava,  
doveva avere per corrispettivo la fine  
di ogni molestia e una  
delucidazione espressa di saldo.

Roma. L. 2. Marzo 1934 XII.

It. av. Mauro Bonoddi.

It. av. P. F. Ponzetti.

Fatto.

Con citazione 28 gennaio 1931. Ma-  
rio Morescalchi conveniva in

giudizio avanti questo Tribunale  
l'ing. Antonio Saboli, chiedendone  
la condanna, mediante sentenza  
provvisoriamente eseguibile al  
pagamento della somma di lire  
124 91.10. sendo prezzo di merci  
dovute, in più, di profitti legali,  
con interessi legali. Con mercede,  
e spese di giudizio.

Con sentenza 22 Ottobre 6/10-  
nembre 1921 il Tribunale nella  
sua comparso del convenuto,  
lo sospendeva di produrre nel  
mezzo ed ammettere l'impugna-  
zioni difeso dall'attore al conve-  
nuto.

Il convenuto rispondeva all'im-  
pugnazione - Con citazione 2/10-  
nembre 1921. La causa veniva  
risposta, e passava in decisione  
all'udienza del 21 Mayo 1924,  
nelle conclusioni delle parti  
 riportate in epigrafe.

Dritto.

Il Collegio ordina che l'attore

pretende che il convenuto  
sia suo debitore delle seguenti  
somme: 1/ £ 10000 ridotta a £ 67000,  
prezzo di una automobile Mercedes  
2 litri. e 1/ £ 6888.90 importo  
di risparmio a una automobile  
Mercedes 6 litri, quale risulta dalla  
fattura emessa dalla Casa Daimler-  
Benz. 3/ £ 1152. per danno pre-  
statogli. 4/ lire 40.10 per una altra  
fattura, in complesso un totale di  
£ 12073.10.

Ammette di aver ricevuto varie  
acconti per l'ammontare globale  
di lire 108000, e perciò reclama  
il pagamento della differenza  
in lire 12073.10. È data la pacifica  
fatti delle voci di £ 1152; 474.10; 40.10,  
ammontando che il credito di £ 6888.90  
risulta dalla fattura emessa  
dalla Casa Daimler-Benz, vuole  
mostrare per testimoni che il prezzo  
dell'automobile 2 litri fu stabilito  
in £ 10000. e poi ridotto consec-  
tualmente a £ 47000.

Offrì il convenuto che egli  
con le L. 108.000 versate all'attore  
ha pagato ogni suo debito sube.  
Gialmente, anzi ha corrisposto  
molto di più del dovuto, perché  
in forza di contratto fra le parti  
consacrato per scritto, fu stabilito  
il prezzo globale a forfait di 90000  
per l'acquisto dell'automobile  
e litri e per le apparecchiature  
dell'automobile 6 litri.

È per vero l'eccezione del convenuto  
non trova apparenza confortata  
nelle lettere contratte I. S. 1928  
prodotte in atti.

Secondo l'obiettiva l'attore le  
condizioni stabilite in cotente lettere  
furono consequenzialmente modifi-  
cate, perché il convenuto pro-  
tesse apparecchi maggiori e  
diverse da quelle contemplate  
in esse. La dimostrazione della  
modifica delle condizioni del pri-  
mitivo contratto entrò la  
lettera 7-12-1929. tratta dal

convenuto, nella quale si  
si parla di £ 60000, come importo  
massimo delle riparazioni alla  
macchina 6 litri e £ 4000 come  
prezzo della macchina 4 litri -  
onde è accertato che il prezzo a  
forfait di £ 90000 stabilito nelle  
lettere 3 agosto 1928 fu effettivamente  
modificato per ulteriore accordo delle  
parti tanto da giungere a lire  
104000 - secondo la lettera del con-  
venuto.

Perché costui ha pagato all'attore  
lire 108000, la quale somma è suf-  
ficiente a coprire le £ 104000 di  
cui alla lettera 7 Dicembre 1929 -  
più le £ 1500 per danno prestato,  
più le altre due fatture di £ 40.50  
e 40.10; perché non è dimostrato  
che il convenuto si obbligò di  
pagare all'attore la somma,  
che sarebbe stata fatturata dalla  
Casa Duple-Benz; perché  
anche ammesso che il prezzo  
dell'automobile 2 litri fu

lire 47000, come vuole l'attore,  
il convenuto dovrebbe ancora  
dare all'attore una somma  
apparente sulle lire 2000, ren-  
deno molto onerosa e  
guasi del tutto purato lo  
assunto del farbol, che egli,  
mediante lire 108000, salda  
ogni suo debito verso l'attore.  
Quindi, ad esaurire ogni dubbio  
al riguardo, è opportuno am-  
mettere la prova testimoniale di  
dottr. del convenuto nel 2°  
capitolo autorizzato ai convegni,  
mediante la quale vuole  
mostrare che egli verso l'attore  
l'ultima somma a  
completamento di Lire 105.000 -  
a saldo di ogni suo dare, e  
nell'interesse del convenuto ed a cost.  
fatto della controparte di cost.  
dare ogni lire.

La prova testimoniale è am-  
missibile giustamente, malgrado  
si tratti di dimostrare una

Accusazione, perché si versa  
in materia commerciale, in cui  
non vige il diritto dell'art. 134  
Cod. Civ., che è stato derogato  
dall'art. 44 Cod. Civ.

È ovvio che si fonda all'eccezione  
del convenuto di pagamento a  
saldo e a stacco di ogni questione  
è facile ammettere l'attore alla  
prova della sua domanda da lui  
richiesta.

Le spese vanno rievocate al definitivo.  
La clausola di provvisoria esecu-  
zione può concedersi nei giudizi  
in materia commerciale.

P. L. M.

Al Tribunale.

Atti i procuratori delle parti -  
ogni altra domanda, eccezio-  
ne e deduzione reietta, sospeso  
si provvedere sul merito della  
istanza proposta da Morencalchi  
Mauri contro Jacobbi Antonio,  
con citazione 28 gennaio 1971, rita-  
nuta con citazione 7 Novembre 1971,

Admette il convenuto a provare  
per testimoni il 2° Capitolo subscritto  
nella Comparsa 2 Mayo 1924. che  
qui abbasi per integralmente tra-  
scritto. Ripone a diritto all'attore.  
Delega il ~~figlio~~ giudice estensore a  
raccoltare il maggior storico di fatto.  
Presenza di pronunciarlo sulle spese  
al defensore. Clausola concorra.  
Coni detto nella Camera di Consiglio  
della Sez. del Tribunale di Roma.  
oggi 12.4.1924 XII.

Jo. Murante. Cancelliere. Preside  
dell'ist. Anelli case.

Pubblicato dal sottoscritto  
nei modi di legge all'udienza  
del 2/5. 1924 a XII.

Il Cancelliere Jo. Anelli.

## Indice

- 1) atto di citazione
- 2) lettera
- 3) lettera
- 4) comparsa conclusoria
- 5) nota per
- 7) mandato prima perquisizione

90



R. TRIBUNALE DI ROMA

Citazione riassuntiva.

Visto Originali / Il Cancelliere

Ad istanza del Sig. Comm. Moroscalchi Mario don. te in Roma ed ora don. te eletto, a tutti gli effetti di legge in P. Sca Arcoceli N° 36 presso l'Avv. Giacomo

Numero N. 3554

Piana che lo rappresenta e difende in virtù di mandato dato 25/2/1937 Notario Morando.

|               |     |    |  |
|---------------|-----|----|--|
| Diritto       | 425 |    |  |
| Modifica      | 175 |    |  |
| Repertorio    | 15  |    |  |
| Scrittura     | 80  |    |  |
| Diritto posta |     |    |  |
| Affianco      |     |    |  |
| Suato         |     |    |  |
| P. H.         |     |    |  |
| Urgenza       |     |    |  |
| Trasferta     |     |    |  |
| Totale        | 495 |    |  |
| Rider 12%     | 59  |    |  |
| Requis 10%    |     | 50 |  |
| Quintana      |     | 10 |  |
| Belli posta   |     |    |  |
| Belli         |     | 20 |  |
| Corrispon     |     |    |  |

Processo che con atto di citazione in data 30 gennaio 1937 per Uff. Giud. Corradini l'istante convocava in giudizio il Sig. Ing. Carboli Antonio per il pagamento della somma di L. 12.733,85 per residui in porto marce fomitagli.

Che, con sentenza del Tribunale di Roma 23 ottobre - 6 novembre 1937, fu ammesso l'interrogatorio deferito dall'attore al convenuto.

Che, espletato tale incarico l'istante ripropone il giudizio con atto 30 novembre 1937 per ottenere un definitivo provvedimento.

Che tale causa fu cancellata all'udienza del 22 maggio 1938 per eccesso di rinvii e che interessando l'istante riproporre il giudizio per ottenere una definitiva sentenza.

Io sottoscritto Uff. Giud. ho citato, come cito il Sig. Ing. Carboli Antonio don. te in Roma ed eletto, presso lo Studio del Suo Procuratore Avv. Pier

380 2060 2440  
Delegato

Francesco Corsetti a comparire davanti all'Ecce. Tribuna-  
le di Roma Sez. II nella sua nota sede al Palazzo  
di Giustizia P.zza Cavour, all'udienza che sarà tenu-  
ta il giorno 20 novembre 1935, III<sup>o</sup> ore di regola-  
mento, per ivi, ogni contraria istanza eccezione  
o deduzione respinta, sentir scegliere le domande  
tutte proposte con l'atto di citazione in data 17  
gennaio 1931 Uff. Giud. Corradini, introduttivo del  
giudizio che qui si ha per integralmente trascritto.  
Salva iuris.

1  
T in via Tolosier n. 20

La sottoscritto ~~ufficiale~~ ~~pubblico~~ del Tribunale di Roma  
in notificato - e mezzo di consegna debitamente autorizzato  
il presente alla e J. M. B. B. B.

in luogo di mi - e pro  
in luogo di arrivato nel 18° eletto

anche per i miei amici  
della corteo alla piazza Tole Cavour

Paulette Maria 1935/11

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

com



nella sua nota sede al Palazzo di Giustizia, Piazza  
Cavour alla udienza del giorno 9 Dicembre 1932 - XI -  
per ivi, ogni contraria eccezione e deduzione reietta  
ta, sentir accogliere nella loro integrità le dom-  
mande tutte, proposte con l'atto di citazione in data  
20 Gennaio 1931, introduttive del giudizio che qui  
abbiansi per integralmente trascritte.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Torino  
ho notificato - e mezzo di deposito -  
il presente atto a

José Antonio

Mr  
Ettore  
Giuseppe  
Volontario

30 Aprile 1932

g



# AUTOPALACE

*Mario Morescalchi*

ROMA *Via Sicilia* 52-54-56

( PRESSO VIA VENETO )

AGENZIA GENERALE  
AUTOMOBILI

"MERCÉDÈS" **BENZ**



Roma *li* 3 Agosto 1928

Egr. Signor Ing. Antonio Garboli

Via Buonarroto 71

Miareggio



In seguito a quanto verbalmente stabilito mi pregio confermare quanto segue:

Mi impegno di fornirLe entro il 15 agosto p.v. in fabbrica una vettura due litri sei cilindri ultimo tipo carrozzata landoulet come da fotografia in suo possesso. La suddetta vettura si intende con tappezzeria esterna in pelle finissima colore verde scuro e la tappezzeria interna verde chiaro, con fodere nell'interno e tappetino in cocco. La vettura si intende completa di accessori: telefono, accendi sigaro ecc. Inoltre Le farò mettere in ordine la vettura sei litri ~~quattro litri~~ rivedendo il sistema di molleggio posteriore applicando il servo freno base Devandre guida a sinistra, messa a nuovo del differenziale cambio e motore ed applicando tutte le modificazioni e migliorie come nelle vetture, che la fabbrica consegnerà entro settembre-ottobre c.a. La vettura riveduta anche in tutta la carrozzeria che deve essere aggiustata e fissata in ogni sua parte tanto di essere come nuova e verrà riveduta a nuovo alla nitrocellulosa color rosso scuro e nero come da scelta che Ella farà personalmente in fabbrica in occasione del ritiro della due litri ed alla consegna della vettura sei litri. Alla carrozzeria interna della sei litri verrà pure applicata la pelle finissima al posto della stoffa come da scelta che Ella farà personalmente.

Il prezzo specialissimo resta stabilito di comune accordo in L.90.000.== da pagarsi:

L.25.000.== subito; L.20.000.== alla consegna della due litri; L.25.000.== alla consegna della sei litri; L.10.000.== dopo due mesi dalla consegna della sei litri; e L.10.000.== dopo quattro mesi dalla consegna della sei litri.

Nel suddetto prezzo convenuto restano compresi i seguenti pezzi extra:  
Paraurti anteriori e posteriori - Stop - Contax zeiss - un campanello - specchietto - tergicristallo - fodere interne - strapontini invisibili - verniciatura alla cellulosa con filettatura - sesta ruota applicata - piccolo baule.

Nell'attesa di Sua regolare conferma distintamente La saluto.

*Mario Morescalchi*

A sua volta l'Ing. Antonio Garboli, come preciseremo

*Accettando il presente contratto tutto annullato  
la rimanente della sei litri*



AGENZIA GENERALE  
AUTOMOBILI

"MERCÉDÈS" BIEN

AUTOPALACE

Mario Morescalchi

ROMA Via Sicilia 52-54-56

(PRESSO VIA VENETO)



Roma li 3 Agosto 1928 VI

Egr. Signor Ing. Garboli

Viareggio

Sono in possesso della Sua lettera del 2 corr.  
il cui contenuto mi ha di molto meravigliato e non Le nascondo il  
mio stupore.

Nella precedente mia lettera non è stato ricopiato  
quanto da Lei corretto solamente perché la mia signorina non era riusci-  
ta a decifrare la sua calligrafia e la prego credere che non era mia  
intenzione ingannarla, anzi mi ero affrettato ad aggiungere i pezzi extra  
compresi nel prezzo convenuto come da Suo desiderio.

In tutti i modi acclusa alla presente troverà un'al-  
tra lettera simile a quella da Lei corretta e ricopiata nel miglior mo-  
do decifrabile.

La prego confermarmi tale lettera essendo pronta la  
vettura per il giorno 10 corrente.

La tappezzeria interna è di pelle nera; non ne erano  
disponibile altre per tale epoca.

Attendo leggerla a stretto giro di posta e frattanto  
con tutta stima La saluto.

Dario Formelli

Personalmente in fabbrica e  
ci intenderà anche mi minime  
dell'auto - ha però confermarci cosa

A sua volta l'Ing. Antonio Garboli, come preciseremo



R. TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. II<sup>a</sup> -

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per l'Ing. ANTONIO GARBOLI rappresentato e difeso da  
gli Avv. Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti domi  
ciliato nello studio di quest'ultimo Via Valadier 20.

Convenuto

CONTRO

Il Comm. Mario Morescalchi, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Giacomo Piazza, Attore

~~~~~

Precisiamo esattamente i termini della causa.

Il Comm. Mario Morescalchi concessionario di una Casa
di automobili ha esposto in atti un conto datato 17
marzo 1931 dal quale risulta che l'Ing. Antonio Gar
boli gli deve:



Per una vettura due litri	L. 50.000.==
Per riparazioni a una vettura sei litri"	68.688.90
Per danaro prestatogli in Germania	" 1.552.==
Per una fattura	" 474.50
Per un'altra fattura	" 40.10
	<hr/>
	L. 120.735.50

Poichè il Malescalchi ammette di aver ricevuto dall'Ing.
Garboli L. 108.000, egli sostiene di dover avere ancò
ra L. 12.735.50 di cui reclama il pagamento.

A sua volta l'Ing. Antonio Garboli, come preciseremo

2 - più innanzi con inoppugnabili documenti, ricostitui-
sce così il suo debito verso il Morescalchi:

Per l'acquisto di una vettura due litri	
e per la riparazione alla sei litri,	
prezzo globale contrattualmente conve-	
nuto	L. 90.000.==
Per danaro prestatogli in Germania	" 1.552.==
Per una fattura	" 474.50
Per un'altra fattura	" 40.10
	<hr/>
	L. 92.066.60

Poichè le parti sono d'accordo sul fatto che il Gar-
boli ha dato in pagamento L.108.000 (cioè L.105.000
in danaro e L.3.000 come abbuono) l'Ing. Garboli con-
ferma di aver pagato più del convenuto e chiede che
siano respinte le temerarie pretese avversarie.

Come è evidente dal raffronto dei due conti, non è
a farsi questione sulle tre partite di L.1552, di
L. 474.50^e di L.40.10 che sono ammesse senza contesta-
zione. Inutile quindi chiedere su queste partite pro-
ve per testi.

La questione unica è questa: è vero che il Morescalchi
deve avere L. 50.000 (ridotte poi, a suo dire, ^{a 47.000} ~~di~~
per la macchina a due litri e li-
re 68.688 per le riparazioni alla macchina a sei li-
tri? Oppure è vero che fra il Garboli e il Morescal-
chi si era convenuto per l'acquisto della macchina a



due litri e la riparazione della macchina a sei li_ tri la somma globale ed a forfait di L.90.000?

3 -

Tutta la controversia è qui.

Precisiamo e documentiamo i fatti.

L'Ing. Garboli nell'estate del 1928 si era diretto al Comm. Morescalchi per lamentare alcuni difetti di una macchina sei litri che aveva in precedenza comprata dal detto signore e per cui doveva dare ancora una rimanenza di prezzo. Il Morescalchi lo convinse che la macchina, di cui il Garboli legittimamente si lamentava, poteva essere riparata e rimessa a nuovo, e che egli avrebbe desiderato transire ogni controversia al riguardo facendo per detta riparazione un prezzo assai conveniente. Però il Morescalchi suggeriva al Garboli di acquistare, nell'occasione, un'altra macchina più leggera a due litri, per la quale pure avrebbe fatto un prezzo conveniente. Risultato delle trattative fu lo scambio delle seguenti lettere che si allegano sotto i numeri 3 e 4:



a) Lettera del 3 agosto 1928 del Morescalchi al Garboli in cui si stabilisce il "prezzo specialissimo di L. 90.000" comprendente l'acquisto della nuova macchina due litri e la riparazione da farsi alla macchina sei litri. Si stabilisce inoltre la data delle rate

4 -

con cui dovrengo essere versate le 90.000 lire convenute per l'acquisto della nuova automobile e per la riparazione della vecchia. Inoltre si precisa, con nota scritta a mano, e siglate dal Morescalchi, che nel detto prezzo globale a forfait di L.90.000 resta pagata e quindi annullata anche la rimanenza di prezzo della automobile sei litri.

b) Lettera 3 agosto 1928, accompagnante la precedente, e con la quale il Morescalchi spiega che egli non ha ommesso ad arte in una sua lettera precedente alcuni particolari di dettaglio concordati col Garboli, ma che comunque li conferma nella sua lettera contratto di pari data. Aggiunge poi, con scrittura a mano, che personalmente, in fabbrica, ~~mi~~ ci si intenderà anche nei minimi dettagli.

Naturalmente a queste lettere l'Ing. Garboli si affrettava a dare il suo benestare, con che il contratto veniva posto in essere con tutti i requisiti della legge civile e commerciale. Il contratto stabiliva l'obbligo del Morescalchi di fornire una automobile e di ripararne un'altra e il correlativo obbligo del Garboli di versare, in alcune rate, la somma complessiva, globale, a forfait di L.90.000. Il Garboli ha versato in denaro - come dallo stesso conto Morescalchi in attila, somma di L. 105.000; quindi la sua obbligazione si



5 = è estinta col pagamento.

..

Distruggiamo alcuni errori della parte avversaria.

Nella comparsa avversaria l'estensore, certamente ignaro dell'esistenza della lettera - contratto 3 agosto 1928 e dell'altra ~~che~~ che la conferma e la integra, narra che il Garboli avrebbe acquistata per 47.000 lire la macchina nuova e che avrebbe fatta riparare la vecchia automobile senza conoscere prima il costo della riparazione e anzi rimettendosi a quel prezzo che la casa costruttrice avrebbe fatto, smentito in pieno dal contratto che produciamo, *È, proseguendo in questo errore di fatto,* e continua a narrare che il Garboli, andato in Germania, chiese alla Fabbrica notevoli riparazioni e innovazioni, quasi che queste non fossero state determinate prima col Morescalchi; che l'importo delle riparazioni non si potè stabilire che a riparazioni fatte, tanto più (aggiunge la comparsa) che "durante la loro esecuzione si dovette fornire del materiale prima non previsto, come ad esempio, le sei ruote della macchina la cui sostituzione fu debitamente autorizzata dal Garboli"; e che finalmente l'importo di queste riparazioni potè essere determinato in L. 68.688 come risulta da una lettera della Casa tedesca diretta - si noti bene - al signor Morescalchi.



6 =

Basta leggere la lettera contratto 3 agosto 1928 e ~~la~~
altr~~e~~ che la conferma e l'integrame, per far croi-
lare questo castello di carta.

Il contratto è fra l'Ing. Garboli e il Comm. Morescal-
chi. La Casa Daimler Benz non c'entra affatto. Il Comm.
Morescalchi contratta per sè, non per la Casa. I rap-
porti fra il Morescalchi e la Casa tedesca sono estr-
nei al Garboli. Che la Casa ceda al Morescalchi, suo
concessionario, la macchina nuova a questo o a quel
prezzo; che ripari la macchina vecchia con questa o
con quella spesa, è cosa che non riguarda affatto il
Garboli. Anzi il Garboli non ha diritto di entrare in
questi rapporti. Il Garboli ha contrattato con il Mo-
rescalchi; ha stabilito un determinato prezzo globale
(L.90.000) comprendente l'acquisto della macchina nuo-
va e le riparazioni alla macchina vecchia, riparazio-
ni e innovazioni dettagliatamente determinate in con-
tratto; egli ha pagato anche di più di ^{le} 90.000 lire
pattuite, ed ha diritto perciò di non venir più mole-
stato.

Può essere - e noi non vogliamo metterlo in dubbio -
che le riparazioni abbiano riportato una spesa alquan-
to superiore a quella che il Morescalchi aveva previ-
sta quando il 3 agosto 1928 concordò il prezzo a for-
fait con il Garboli. Ma questo è affar suo. Non è la

la prima volta che un commerciante sbaglia i suoi calcoli; ma chi contratta con lui non è responsabile delle sue fallaci previsioni.

7-

Un ultimo disperato tentativo fa la comparsa avversaria lasciando credere che le riparazioni alla macchina vecchia furono ordinate alla Fabbrica del Garboli che esigette materia prima non previsto. Tentativo vano.

Le riparazioni da introdurre alla macchina a sei litri sono indicate nella lettera contratto 3 agosto e nell'altra che l'accompagna dove è detto che "personalmente, in fabbrica, ci si intenderà sui minimi dettagli". Dunque il Garboli aveva diritto di esigere tutte le riparazioni e tutte le innovazioni concordate col Morescalchi, come aveva diritto di concordare, in fabbrica, i minimi dettagli della riparazione, senza portare con ciò modificazione alcuna al prezzo a forfait stabilito globalmente in L.90.000.

L'episodio delle sei ruote non prova nulla. Il Morescalchi chiese al Garboli se preferiva ruote metalliche o ruote di legno, senza accennare a differenza di prezzo. Il Garboli, anche per suggerimento del Morescalchi, scelse le ruote di legno. Ecco tutto.

Ripetiamo: il Garboli ha contrattato col Morescalchi un prezzo a forfait; non ha mai dato incarico di far riparare da una Cass tedesca la sua vecchia macchina

8 - impegnandosi di pagare ciò che la Casa avrebbe chiesto.

Qui è tutto il grossolano errore avversario di cui farà giustizia il Magistrato.

..

Un ultimo aspetto della causa.

L'Ingegnere Garboli doveva per il contratto 3 agosto 1928 L. 90.000 al Morescalchi; gli doveva altre piccole somme più sopra riportate e non contestate. In totale gli doveva L. 92.066.

Il Garboli doveva pagare a rate e così fece sempre a scadenza. Ma il Morescalchi lo sollecitava a pagare ancora pretestando che la Casa Daimler Benz gli aveva fatto un conto salato e che l'affare per lui non era stato buono. Il Garboli rispondeva naturalmente che i rapporti fra il Morescalchi e la Casa tedesca non lo riguardavano affatto; e che egli, che non aveva contratto mai con la Casa, non doveva certo saldare i conti che la Casa tedesca mandava al suo concessionario. Però pro bono pacis consentiva a versargli ancora, per pura liberalità e senza obbligo per contratto, alcune migliaia di lire in due diverse riprese. Ma il Morescalchi non parve ancora soddisfatto e pretestando un suo urgente bisogno, mandò il Garboli (vedi interrogatorio del Garboli) l'Avv. Schiavello per ottenere un altro versamento in considerazione del suo cattivo

9 -
affare nel quale (egli asseriva) aveva, invece che guadagnato, perduto. Il Carboli, sempre per desiderio di giovare e per atto di liberalità, si convinse di dare ancora allo Schiavello L.5000, con che il suo esborso in denaro saliva a L.105.000. Chiese all'Avv. Schiavello alla presenza di persone che potrà occorrendo testimoniare, che a scanso di ulteriori noie, gli si rilasciasse il saldo a cui aveva ben diritto avendo sborcato più del convenuto. Ma la dichiarazione di saldo non venne, e venne invece la citazione che ha dato inizio al presente giudizio.

Il quale giudizio non può che concludersi con la reiezione delle domande avversarie giacchè, se un commerciante riceve, dalla liberalità del cliente con cui ha contrattato, qualche cosa di più di ciò che ha pattuito, e questo per un commendevole sentimento, di pura equità in vista delle asserite perdite risultanti nell'affare concluso, non può trarre dalla liberalità del cliente un diritto a chiedere che tutte le perdite derivanti dal suo erroneo calcolo e dalle sue fallaci previsioni gli siano risarcite.

Se il magistrato dovesse ammettere un simile principio ogni contrattazione commerciale diventerebbe aleatoria ed incerta.

IO = Sulle prove chieste dall'avversario osserviamo che esse sono inconcludenti ed inutili.

E' inconcludente il capitolo primo che si vuole provare per testi. Che il prezzo della macchina nuova sia stato ridotto da 50.000 a 47.000 lire non ha alcuna importanza nella causa. Il prezzo a forfait di L.90000, risultante dalla lettera contratto, comprendeva anche l'acquisto della macchina nuova, il cui prezzo singolo finiva per non avere più influenza alcuna.

E' inutile il quesito secondo giacchè l'esistenza delle due fatture non è contestata dal Garboli, che le ha saldate col pagamento globale di L.105.000 ammesso dalle parti.

Così pure è inutile l'interrogatorio circa il prestito dei marchi. Il Garboli non lo contesta, ma ha pagato questo suo debito col versamento delle lire 105.000 ammesso dalle parti.

A nostra volta chiediamo, qualora il Tribunale lo creda necessario, di provare con testi che il versamento dell'ultima somma fatta dal Garboli aveva carattere di liberalità extracontrattuale e doveva corrispondere alla fine di ogni molestia.

Pertanto si

CONCLUDE:

che piaccia all'Ill/mo Tribunale, respinta ogni con

11 - traria istanza eccezione o deduzione,

In via principale: Respingere le domande tutte del Comm. Mario Morescalchi con la condanna delle spese competenze ed onorari del giudizio.

In via subordinata: e salvo gravame ammettere il Garboli a provare mediante testi:

a) che egli ha sempre opposto alle pretese del Morescalchi di ulteriori compensi il contratto 3 agosto 1928, e che gli ultimi versamenti eccedenti la somma pattuita sono stati fatti a titolo di liberalità in seguito alle doglianze del Morescalchi per il preteso cattivo affare concluso;

b) che l'ultimo versamento all'Avv. Schiavello, incaricato dal Morescalchi di rappresentare al Garboli il bisogno urgente in cui versava, doveva avere per corrispettivo la fine di ogni illegittima molestia e una dichiarazione espressa di saldo.

Roma, li 2 marzo 1934 - XII

avv. I. Bonomi Avv. Ivance Bonomi

Avv. Pier Francesco Corsetti

2/3/34
pre

con 2 copie per il Collegio



NOTA SPESE COMPETENZE ED ONORARI

PRIMA PROPOSIZIONE

	Spese	Competenze
Disamina		19.50
Marca delega	10.==	9.75
Chiamate e costituzione	3.10	9.75
Rinvii cinque		48.75
Bollo e marca comparsa	20.==	19.50
Scritturazione		3.20
Formazione fascicolo		9.75
Deposito fascicolo		9.75
Esame fascicolo avversario		19.50
Sessioni		19.50
Carteggio		9.75
Avviso public.sentenza	2.40	
Spedizione		19.50

ASSUNZIONE INTERROGATORIO

Vacazioni per fissazione e rispo_		
sta interrogatorio		30.50

SECONDA PROPOSIZIONE

Disamina		9.75
Cinque rinvii		48.75
Sessioni		19.50

TERZA PROPOSIZIONE

35.50	306.70
-------	--------

	Riporto	35.50	306.70
Disamina			9.75
Bollatura due documenti	20.==		11.70
Bolli e marche comparsa	60.==		19.50
Scritturazione			17.60
Deposito e formazione fascicolo			19.50
Esame fascicolo avversario			19.50
Cinque rinvii			48.75
Bollo nota spese	10.==		9.75
Assistenza			19.50
Spedizione			19.50
Sesioni			19.50
		125.50	521.25
	Dedotto 11 12%		62.10
			459.15

ONORARI:

Prima proposizione

Esame della posizione 600.==

Studio preparatorio 400.==

Congressi due 80.==

Redazione comparsa 600.==

Terza proposizione

Esame della posizione 500.==

Congressi tre 120.==

Studio preparatorio 400.==

Riporto	2700.==
Redazione comparsa	<u>1000.==</u>
Totale	3700.==
Dedotto il 22%	<u>814.==</u>
	2886.==

RIASSUNTO

Spese	125.50
Competenze	459.15
Onorari	<u>2886.==</u>
	3470.65



R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

NOTE AGGIUNTE

AVV. P. F. CORBETTA
ROMA
VIA VALADIERI 2-30
TELEF. 27-28

per l'Ing. ANTONIO GARBOLI Convenuto

NELLA CAUSA FRA

il detto Ing. A. GARBOLI

CONTRO

il Comm. M. MORESCALCHI

I) E' fuori contestazione che l'Ing. Garboli ha contratto direttamente ed esclusivamente con il Comm. Mario Morescalchi. Che questo ultimo abbia fatto eseguire le riparazioni, che si era assunto di fare da una Casa tedesca; e questa abbia preteso un determinato prezzo; e che ci sia, a prova, una lettera di detta Casa tedesca al sig. Morescalchi; non è cosa che riguardi l'Ing. Garboli.

Che il Garboli, si sia recato a Stoccarda, che egli abbia in fabbrica discusso qualche dettaglio della riparazione (come gliene faceva diritto la chiara postilla di una delle due lettere da noi esibite), che egli abbia ritirata la macchina riparata dalla fabbrica, tutto ciò non muta il rapporto intervenuto fra le due parti. Garboli ha contratto con Morescalchi; e tutti i rapporti e le obbligazioni che il Morescalchi ha assunti con Case automobilistiche non lo riguarda

24 MAR 1934
MORISCA
MORISCA

2 - no affatto.

II) Il contratto stipulato fra il Garboli e il Morescalchi ha la data 3 agosto 1928. Consta di due lettere del Morescalchi (una vera e propria lettera - contratto e un'altra che l'accompagna e l'integra con una postilla a cui ci siamo testè richiamati) e di un benestare del Garboli. In quel contratto si stabilisce:

- a) il Morescalchi vende al Garboli una vettura da due litri carrozzata landaulet;
- b) il Morescalchi si assume di mettere a nuovo la vecchia macchina a sei litri;
- c) il Garboli si impegna a pagare a forfait lire 90 mila in determinate rate. Il contratto ha piena esecuzione. Ed è da questo contratto che nasce il diritto del Garboli di pagare lire 90.000, e di respingere ogni altra pretesa del Morescalchi;

III) Il Comm. Morescalchi assume ora che il contratto 3 agosto 1928 è stato modificato e sostituito da altre pattuizioni. In quali termini? Quale è il contratto nuovo che sostituisce l'antico? Tutto ciò non è detto espressamente.

Dall'atteggiamento avversario si desume però quali sono le temerarie pretese del Morescalchi. Egli vorrebbe far credere:



- 3 - a) che il contratto 3 agosto 1928 è stato rescisso di comune accordo;
- b) che si è convenuto di sostituire ad esso un contratto nuovo e diverso pel quale, a sostanziale modificazione dei primi patti; le riparazioni della vecchia macchina sarebbero state pagate a piè di lista sulla fattura della Casa tedesca.

Se il Comm. Morescalchi, che è esperto di affari, avesse concluso un contratto così diverso, in sostituzione di quello da lui chiaramente firmato il 3 agosto 1928, non avrebbe mancato di dargli una forma valida e inequivocabile. Se non l'ha fatto, segno è che non vi fu sostanziale modificazione di patti, talchè il contratto da noi esibito resta in tutta la sua efficacia e risolve a favore del Garboli la presente controversia.

IV) Non potendo esibire un contratto posteriore che modifichi o sostituisca il contratto 3 agosto 1928, il Morescalchi tenta vanamente di far credere che l'antico contratto - usiamo le parole avversarie - " è stato completamente messo in disparte " perchè " si è mutato il tipo di vettura, si è modificata la trasformazione da apportarsi all'altra vettura, e quindi il prezzo."

Il tipo di vettura non è stato sostanzialmente mutato



4 -

Il Garboli, che aveva contrattata una landaulet si è accontentato di una torpedo, carrozzeria meno costosa e che ribassa il prezzo della macchina.

Naturalmente il Garboli ha verbalmente convenuto che in compenso del minor prezzo della macchina nuova acquistata si facessero alcune altre riparazioni alla macchina vecchia, e la sostituzione delle ruote, come qualche altra riparazione più completa e finita, rientrano appunto nel compenso spettantegli per il minor prezzo della macchina nuova.

E' appunto da ciò che fra il Garboli e il Morescalchi si è accesa una disputa circa la equità del prezzo globale contrattato dopo i risultati delle varie compensazioni intervenute. Il Garboli ha sempre sostenuto che il prezzo contrattato rimaneva a base immutabile non solo perchè i contratti vanno eseguiti, ma anche perchè, pur seguendo le indicazioni del Morescalchi, le pretese di costui non si allontanavano troppo dalla cifra concordata, talchè con una lieve esborso in più (che il Garboli per amichevole condiscendenza si dichiarava disposto di effettuare) si poteva raggiungere il pieno soddisfacimento delle due parti. Tale è il preciso significato della lettera 7 dicembre 1929 che il Garboli scriveva al Morescalchi e che l'avversario ha prodotta. Quella lettera ri

5 = spondeva a reiterate doglianze del Morescalchi circa il preteso cattivo affare fatto da lui con il contratto 3 agosto 1928. Poichè il Morescalchi si doleva che le riparazioni alla macchina vecchia gli fossero costate più del previsto (63 mila lire, diceva nella lettera 8 settembre 1928; quasi 69 mila dice e pretende ora!!...) il Garboli gli rispondeva da Viareggio, pur non avendo sotto gli occhi i conti che il Morescalchi gli aveva mandato a sostegno delle sue pretese. E nella lettera il Garboli ricorda:

- a) che le riparazioni (comprese le famose ruote sulle quali si vuole oggi equivocare quasi che non rientrassero nelle riparazioni convenute) non dovevano importare in nessun caso, più di 60 mila lire;
 - b) che da quelle due cifre dovevano dedursi alcune somme per almeno L. 5.300;
 - c) che la vettura nuova essendo piccola ed aperta non valeva al tempo dell'acquisto più di 44 mila lire;
 - d) che ~~per~~ ⁱⁿ per buone le richieste del Morescalchi di avere qualche cosa/più del contratto, queste richieste potevano portare la cifra complessiva a circa L. 98.700, cifra alla quale il Garboli era disposto ad arrivare pur di "procedere alla liquidazione".
- Ora questa lettera non annulla il contratto del 3 agosto 1928 e soprattutto non sostituisce a quel contrat

6 = to un'altra e diversa obbligazione come quella (che è il fondamento della pretesa avversaria) di pagare a più di lista le riparazioni eseguite. Se una tale lettera potesse interpretarsi come una tacita rescissione del contratto 9 agosto e come la creazione di un nuovo contratto per cui il ~~Masini~~ Garboli dovrebbe ora pagare tutto ciò che il Morescalchi asserisce di avere spese per le macchine nuova e vecchia, vorrebbe dire che ogni concetto giuridico è sovvertito.

V) La lettera, esibita avversariamente ha questo unico significato: un'adesione del Garboli a tener conto delle lamentazioni del Morescalchi circa l'onerosità del contratto eseguito, e quindi la promessa di andare incontro al desiderio del Morescalchi di essere reintegrato parzialmente del danno che le sue esattive previsioni gli hanno cagionato. E che il Garboli abbia mantenuta largamente la promessa non c'è di discussione. Nella sua lettera il Garboli ammetteva che il Morescalchi avesse speso per le riparazioni alla macchina vecchia e per la cessione a lui della nuova un poco di più di quanto si era contrattato a forfait e cioè L. 98.700. Ebbene ha dato in danaro (comprese le altre piccole partite per complessive L. 2.000) L. 105.000. Ci pare che basti!

VI) Abbiamo proposto, in via del tutto subordinata,

7 - due capitoli di prova per testi onde dimostrare che se il Carboli ha dato più della somma convenuta la sua intenzione era soltanto quella di andare incontro alle pretese avversarie per amore di pace e di tranquillità, talché anche l'ultimo esborso di lire 5.000 venne fatto, come ha detto il Carboli nel suo interrogatorio, con l'intesa di ottenere una dichiarazione di saldo, dichiarazione che il Morescalchi non gli aveva poi mandata. Ora qui il nostro contraddittore equivoca. Egli crede che si voglia sostituire alla inesistente quietanza a saldo una prova per testi. Ma basta leggere i nostri capitoli di prova per chiarire l'equivoco.

Concludiamo confidando che la saggezza del Tribunale farà giustizia delle infondate pretese avversarie.

Roma, li 24 Marzo 1934-XII-

Avv. Giovanni

Avv. Franco Bonanni

Avv. ~~Luigi~~

Avv. Pier Francesco Corsetti

Compie per il Collegio
e per l'avversario

OR ASSR ACC

Handwritten scribbles

Roma, 12 aprile 58

Caro Garboli,

Ho ricevuta la sua lettera e la ringrazio della sua premura. Se potrà fare qualcosa per l'ing. Falleschi mi farà cosa grata.

Ella ricorda certo la vertenza giudiziaria Morescalchi Chiusani con una sentenza a noi favorevole e non mai ratificata. L'avv. Piapa, un paio d'anni fa, ritornò in appello. Noi siamo rimasti in attesa del suo attacco. Dopo molti rinvii la causa è stata cancellata.

Ora l'avv. Piapa riassume la causa in appello. Ci costituiranno e, se vorrà attaccare, ci difenderemo. Ma forse si tratta di una bellicosità simulata nella speranza che Ella, in

via di transazione, si
decida a dargli qualcosa.
Io però la consigliata a
tenere duro.

Cordiali saluti.
aff.

Ing. Antonio Garboli

Via Giasone del Maino 21

Milano

SOC. AN.
ING. ANTONIO GARBOLI
CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI
Sede in ROMA

Milano, li 23 aprile 1938
Via Giason del Malno, 21
Telefono N. 44-887

Chiarissimo Sig. Ivanoe Bonomi,

ROMA.
Piazza della Libertà 4,

Caro Signore,

Sono d'accordo di non cedere di fronte ai rinnovati tentativi
dell'avv. Piazza per la questione Moreschini. La ringrazio della Sua assistenza
e con cordiali saluti

Ing. Antonio Garboli

ING. AN **ARBOLI**
SOCIETÀ ANONIMA **ARMATI E COSTRUZIONI**

CAPITALE 3.000.000 INT. VERS.

Telegr.: "ANGARBETON", TELEF. 85-278 - **ROMA (134)** - VIA TIRSO N. 90 - C.P.E. di Roma 17727

C. RUSSO - VIA NOMENTANA 81



Chiarissimo Sig. Ivencio Bonomi,

Piazza della Libertà 4,

ROMA

* 23 · IV *
JXVI
FRATI *



MISSOURI
ST. LOUIS
MAY 23 1871
S. MILL ANGE